

diritti



opportunità

agevolazioni

Seconda edizione aggiornata a gennaio 2020



Le persone che si presentano nelle nostre sedi ci chiedono informazioni e consigli su molte questioni.

Le attività di servizio della Cgil per lavoratori e pensionati forniscono consulenze e supporto, seguono le pratiche presso le diverse pubbliche amministrazioni, con professionalità ed un alto grado di specializzazione.

Noi cerchiamo di accogliere ciascuno guardando al suo essere una persona, con diverse esigenze, una persona che ha anche bisogno di essere orientata, di capire quali siano i suoi diritti. Ciò che viene concesso “a domanda”, una prestazione assistenziale, un sostegno economico, il diritto a ricevere un certo trattamento, spesso non viene richiesto dall’interessato, e quindi va perso.

Li abbiamo chiamati “diritti inespressi” proprio perché poco conosciuti o scarsamente esercitati: riguardano tanti ambiti della vita dei pensionati e dei lavoratori.

Accade poi che, per dimenticanze o errori, le persone vengano chiamate a restituire somme percepite in precedenza. E ci sono anche gli errori delle pubbliche amministrazioni.

Tutto questo ci insegna che non basta dare risposte, ma si deve anche aiutare a formulare le domande giuste, a sapere cosa chiedere.

Ci sono molte fonti di informazione, presso gli uffici pubblici, o “in rete”; spesso però sono poco comprensibili o difficili da reperire per chi non sia esperto, o disperse qua e là.

Per questo abbiamo pensato fosse utile riassumere in un piccolo manuale alcune delle informazioni più importanti per potersi orientare, per ricevere prestazioni previdenziali, assistenziali, contributi economici, ausili, agevolazioni, ecc.

Questo lavoro è a disposizione, oltre che di tutti gli operatori e volontari presenti nelle sedi della nostra or-

ganizzazione, anche dei pensionati e dei lavoratori che si rivolgono a loro.

Il testo è scaricabile dal sito dello Spi Cgil Liguria: quella versione sarà costantemente aggiornata alle novità normative e regolamentari che interverranno via via.

Nella prima parte del manuale sono trattati i diritti e le opportunità che riguardano l’insieme della popolazione, pur essendo legati a determinate condizioni di reddito o a particolari patologie, gradi di invalidità, condizioni socio-economiche, ecc. E quindi: requisiti e procedure per l’esonero ticket, domande per ricoveri in strutture residenziali e richieste di ausili, contributi e sostegni per chi ha redditi bassi, chiarimenti su cosa si intenda per “nucleo familiare” quando viene preso a riferimento per determinare i limiti di reddito per questa o quella prestazione.

Ci sono poi tre sezioni dedicate ai diritti, opportunità e agevolazioni destinate rispettivamente ad anziani, disabili, mamme papà e nuovi nati.

Non si tratta di un catalogo esaustivo: il manuale permette tuttavia di avere un quadro sufficientemente completo e aggiornato di ciò che le persone che si rivolgono a noi possono richiedere, a chi e come.

Infine, trovate qui l’elenco delle sedi sindacali nostre e delle attività di servizio della Cgil, e alcuni indirizzi utili delle amministrazioni pubbliche che erogano i servizi e le prestazioni di cui trattiamo.

Si ringraziano le compagne e i compagni dell’apparato politico e tecnico che hanno contribuito alla realizzazione di questo manuale.

Bruno Sciacaluga

Segretario generale
Spi Cgil Liguria

**Ticket sanitari: esenzioni e procedure per poterne usufruire**

..... pag.	5
Esenzioni per invalidità	” 6
Esenzioni per prevenzione tumori	” 9
Esenzioni correlate a situazioni particolari	” 10
Esenzioni per reddito	” 12
Nucleo familiare ai fini dell'esenzione del pagamento dei tickets	“ 14
Protocollo esenzione per malattia cronica ed invalidante	“ 14
Protocollo di accesso agli esami di laboratorio e specialistici per le donne in stato di gravidanza e per la tutela della maternità reponsabile	“ 15
Procedura esenzione per malattie rare	“ 15
Procedura per l'accesso alle strutture residenziali	” 17
Ricoveri a carattere temporaneo Rsa	” 18
Modalità di accesso al servizio	“ 18
Costi	“ 19
Ricoveri a carattere definitivo	“ 19
Nuclei Alzheimer	“ 19
Ricovero definitivo in residenze protette Nap	“ 19
Modalità di accesso al ricovero definitivo	“ 20
Costi	“ 20

Procedura per ausili	” 21
Chi può ricevere ausili	” 22
Tipi di ausili erogati	“ 22
Modalità di accesso al servizio	“ 22
Sostegno ai redditi più bassi Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	” 24
Agevolazioni domestiche	” 25
“Conto di base” senza spese per famiglie e pensionati a basso reddito	” 30
Nuclei familiari e redditi	” 32
Che cos'è l'ISEE	” 33
Che cos'è il RED	” 34
Anziani	“ 36
Prestazioni per la vecchiaia - anno 2020.....	” 37
Fondo regionale per la non autosufficienza....	” 38
Dimissioni da ospedale o da RSA.....	” 39
Disabilità	” 40
Procedura per l'accertamento invalidità civile	” 41



Prestazioni economiche assistenziali per invalidi civili, ciechi e sordi - anno 2020	”	42	Indirizzi Utili	”	60
Agevolazioni fiscali per persone con disabilità e loro familiari	”	44	Leghe e sedi Spi Liguria		
Disturbi dell'apprendimento.....	“	44	Genova.....	“	61
Bonus elettrico per disagio fisico	“	45	Savona	“	61
Progetti di vita indipendente	”	48	Imperia	“	62
La legge sul “dopo di noi”	”	49	La Spezia	“	62
Per mamme e papà e nuovi nati	”	49	CAAF Cgil sedi in Liguria		
Altre agevolazioni e opportunità	”	51	Genova.....	“	63
Agevolazioni per l'istruzione	“	51	Savona	“	63
Modello 730	”	53	Imperia	“	63
Chi può presentare il 730	”	54	La Spezia	“	63
Chi non può presentare il 730	”	54	Patronato inca Cgil sedi in Liguria	“	64
Il 730 precompilato	”	55	Auser	“	65
Oneri detraibili	”	56	Fedrconsumatori	“	66
Oneri deducibili	”	58	Sunia	“	67
			Amministrazioni pubbliche che erogano servizi e prestazioni	“	68
			Sedi Inps in Liguria	“	69



Ticket sanitari

esenzioni e procedure per poterne usufruire



ESENZIONI PER INVALIDITÀ	CODICE	FARMACI	PRESTAZIONI	NOTE
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)	C01	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)	C02	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 99% di invalidità) (ex art. 6 DM 1.2.1991)	C03	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
Invalidi minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art.1 L 289/90 (ex art.5 D.lgs.124/98)	C04	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (ex art.6 D.M. 52/92)	C05	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
Sordomuti chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (ex art. 7 L. 482/68 come modificato dalla L.68/89)	C06	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino



ESENZIONI PER INVALIDITÀ	CODICE	FARMACI	PRESTAZIONI	NOTE
<p>Invalidi di guerra militari e civili titolari di pensione diretta vitalizia categoria dalla 1° alla 5° ed ex deportati campidi sterminio (ex art. 6 DM.2.1991)</p>	G01	Per i farmaci classe A. Per i farmaci in fascia C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
<p>Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art 6 DM 1.2.1991)</p>	G02	Per i farmaci classe A	Diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche correlate alla patologia	Codice registrato sul tesserino
<p>Invalidi del lavoro dall' 80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)</p>	L01	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni e per i presidi previsti in elenco INAIL	Codice registrato sul tesserino
<p>Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 79%</p>	L02	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
<p>Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 (dall'1% al 66% di invalidità), (ex art.6 DM 1.2.1991)</p>	L03		Diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche correlate alla patologia	Codice registrato sul tesserino



ESENZIONI PER INVALIDITÀ	CODICE	FARMACI	PRESTAZIONI	NOTE
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)	L04	Per i farmaci classe A, per il periodo dell'infortunio e correlati alla tipologia dell'infortunio	Diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche correlate alla patologia	
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)	S01	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)	S02	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino
Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)	S03	Per i farmaci classe A	Diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche correlate alla patologia	Codice registrato sul tesserino
Vittime atti di terrorismo e stragi e loro familiari (L. 206/04)/vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)	V01	Per i farmaci classe A Per i farmaci in fascia C su prescrizione del medico che ne attesi la comprovata utilità terapeutica	Per tutte le prestazioni	Codice registrato sul tesserino



ESENZIONI PER PREVENZIONE TUMORI	CODICE	FARMACI	PRESTAZIONI	NOTE
Screening prevenzione tumori	D01		Per prestazioni diagnostiche nell'ambito di screening autorizzate dalla Regione	
Prevenzione tumori cervico vaginali	D02		Per esame citologico (PAP test) ogni 3 anni in donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni	
Prevenzione tumori al seno	D03		Per esame mammografico ogni 2 anni a favore delle donne in età compresa tra i 45 e i 69 anni	
Prevenzione tumori colon retto	D04		Per rettocolonscopia ogni 5 anni insoggetti di età superiore ai 45 anni	
Prestazioni di approfondimento	D05		Per prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella	

ESENZIONI CORRELATE A SITUAZIONI PARTICOLARI	CODICE	FARMACI	PRESTAZIONI	NOTE
Soggetti a rischio HIV	B01		Per prestazioni necessarie ad accertamento stato HIV	
Gravidanza epoca preconcezionale, gravidanza fisiologica, gravidanza a rischio	M.....	Per i farmaci classe A	Per le prestazioni previste all'allegato 10 DPCM 12 gennaio 2017	
Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Dlgs 210/96)	N01	Per i farmaci classe A	Per le prestazioni correlate alla patologia residua	Codice registrato sul tesserino
Certificazioni rilasciate dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche, certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori, certificazioni di idoneità al servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	I 01		Per il certificato di idoneità e per le prestazioni richieste per il rilascio dei rispettivi certificati di idoneità	



ESENZIONI CORRELATE A SITUAZIONI PARTICOLARI	CODICE	FARMACI	PRESTAZIONI	NOTE
Pazienti affetti da malattia rara esenti ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017	Codice malattia rara	Totale per tutti i farmaci anche in fascia C di cui a protocollo terapeutico rilasciato da un presidio della rete riferimento	Per le prestazioni ritenute efficaci ed appropriate con riferimento agli specifici protocolli	Codice registrato sul tesserino
Sospetto diagnostico di malattia rara e indagini genetiche sui familiari (ex art. 5 comma 2 del DM 18/05/2001 n°279 e DPCM 12 gennaio 2017)	R 99		Per tutte le prestazioni necessarie alla diagnosi	
Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore	TDL01	Per i farmaci specifici per la terapia del dolore		Codice registrato sul tesserino



ESENZIONI PER REDDITO	CODICE	FARMACI	PRESTAZIONI	NOTE
Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo non superiore a euro 36.151,98	E01	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	
Disoccupati iscritti agli elenchi dei centri per l'impiego e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo minore di euro 8.262,31 , incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,41 euro per ogni figlio a carico	E02	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	
Cittadini titolari di assegno sociale e loro familiari a carico	E03	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	
Cittadini di età superiore a 60 anni titolari di pensione al minimo e loro familiari a carico con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a euro 8.261,31 , incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,41 euro per ogni figlio a carico	E04	Per i farmaci classe A	Per tutte le prestazioni	

**ESENZIONI PER REDDITO**

CODICE

FARMACI

PRESTAZIONI

NOTE

**Pazienti affetti
da patologia cronica**

di cui al DPCM 12 gennaio 2017 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro **36.151,98**, in caso di reddito superiore è previsto il pagamento di una quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica pari a **2 euro** a pezzo fino a un massimo di **4 euro** a ricetta

**Codice
malattia
cronica**

 Per i farmaci
classe
Acorrelati alla
patologia

 Per tutte le
prestazioni correlate
alla patologia

 Codice malattia
+ **EPF**
registrati
sul tesserino



Nucleo familiare ai fini dell'esenzione del pagamento del tickets

Per “nucleo familiare”, ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket, si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993). Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un'abitazione diversa da quella del coniuge). Per “familiari fiscalmente a carico” si intendono i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro).

Protocollo esenzione per malattia cronica ed invalidante

Le patologie per cui è prevista l'esenzione dal pagamento del ticket sono individuate dal DPCM 12 gennaio 2017.

Per accertarsi di avere diritto ad usufruire di una o più esenzioni per patologia, l'utente deve rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale che, sulla scorta della conoscenza clinica del paziente, individuerà eventuali patologie comprese nell'elenco previsto dalla legge vigente e di conseguenza:

Prescriverà, su ricettario regionale, una visita specialistica specificando come quesito diagnostico la patologia individuata (es. ipertensione) seguito da “accertamento finalizzato all'ottenimento dell'esenzione per patologia”. Lo Specialista di struttura pubblica rilascerà adeguata certificazione corredata del codice di esenzione, che dovrà essere presentato allo sportello dell'anagrafe sanitaria del Distretto per la trascrizione sul libretto sanitario.

Prenderà atto che su certificazioni rilasciate da commissioni mediche militari, verbali di invalidità civile, copie di cartelle cliniche già in possesso del paziente, è indicata la patologia esente e di conseguenza manderà il suo paziente dal Medico Funzionario del Distretto che provvederà ad attribuire alla patologia descritta il codice di esenzione e invierà l'utente allo sportello dell'anagrafe sanitaria del Distretto per la trascrizione sul libretto sanitario.

La ASL di residenza dell'assistito pertanto riconosce il diritto all'esenzione per malattia cronica ed invalidante su presentazione da parte dell'assistito di:

- 1.** Certificazione redatta da specialista di struttura pubblica;
- 2.** certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
- 3.** copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture prima elencate;
- 4.** copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
- 5.** copia della cartella clinica rilasciata da istituti di ricovero accreditati operanti nell'ambito del SSN.

In tutti questi casi la documentazione clinica deve essere sottoposta alla valutazione del medico del distretto.

Le prestazioni finalizzate alla diagnosi di malattia cronica ed invalidante non prevedono l'esenzione dalla partecipazione al costo.

Il diritto all'esenzione è quindi riconosciuto solo per la malattia accertata.

Per la maggior parte delle malattie croniche ed invalidanti le prestazioni erogabili in regime di esenzione sono quelle previste dalla normativa vigente.

Per particolari patologie ad es. Fibrosi cistica, Sclerosi multipla, Neoplasie ecc. nei decreti di riferimento non sono identificate le



single prestazioni erogabili in esenzione in quanto le necessità dei soggetti sono estese e variabili.

Il medico di fiducia, sia esso MMG, PLS o Specialista le indicherà di volta in volta in relazione alle specifiche condizioni cliniche del paziente.

Ai sensi della DGR 1053/2011:

1. I soggetti affetti da patologie croniche con un reddito complessivo inferiore a 36.151,98 €, per i farmaci correlati alla patologia sono esentati dal pagamento della quota fissa ricetta di 2 o 4 €.

A questi soggetti verrà rilasciato, previa autocertificazione, il codice EPF (esente per farmaci)

2. I soggetti affetti da patologie croniche con un reddito complessivo superiore a 36.151,98 €, per i farmaci correlati alla patologia sono tenuti al pagamento della quota fissa come per gli altri farmaci.

Protocollo di accesso agli esami di laboratorio e specialistici per le donne in stato di gravidanza e per la tutela della maternità responsabile

La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche nel corso della gravidanza, è effettuata dai Medici di medicina generale o dagli Specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari.

Sono escluse dalla partecipazione al costo a seconda del periodo della gravidanza:

- 1.** Visite periodiche ostetrico ginecologiche.
- 2.** Prestazioni di cui all'allegato 10 DPCM 12 gennaio 2017.

3. Per gli esami preconcezionali è obbligatoria la prescrizione da parte dello Specialista Ginecologo o Genetista. Il MMG può trascrivere su ricettario regionale barrando la casella "S".

4. In caso di patologie della gravidanza con morte perinatale o aborti ripetuti è obbligatoria la prescrizione da parte dello Specialista Ginecologo o Genetista di struttura pubblica.

5. Gli esami routinari in gravidanza sono prescrivibili dal MMG. Gli esami prescrivibili in esenzione variano secondo il periodo di gestazione.

6. Per gli esami per diagnosi prenatale è obbligatoria la prescrizione da parte dello Specialista Ginecologo o Genetista di struttura pubblica.

Nelle prescrizioni di indagini in corso di gravidanza, il MMG e/o lo Specialista sono tenuti a riportare sulla ricetta (nello spazio dedicato ai codici di esenzione per patologia) I seguenti codici:

- Epoca preconcezionale: M 00
- Gravidanza fisiologica: M + n° sett/grav. da 0 a 41
- Gravidanza a rischio: M 50
- Gravidanza non databile: M 99

Procedura esenzioni per malattie rare

In caso di sospetto di malattia rara, il MMG e il PLS devono indirizzare il paziente ad un presidio della rete per l'approfondimento diagnostico. La malattia rara deve essere riconosciuta tale dalla specifica "rete" di riferimento.

Formulata la diagnosi, i centri di riferimento o i presidi della rete rilasciano all'assistito la certificazione di malattia rara con Sistema Informatico dal 26/07/2010.

A causa della complessità e varietà delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia le prestazioni efficaci ed appropriate ed erogabili in esenzione per il trattamento ed il monitoraggio



della patologia stessa oltre che alla prevenzione di ulteriori aggravamenti sono previste nei protocolli predisposti dai Centri di Riferimento in collaborazione con i presidi della Rete.

Per l'identificazione delle singole malattie rare è stato predisposto un codice alfanumerico composto da sei caratteri:

- 1.** Il primo carattere è la lettera "R" indicante che la malattia è individuata come rara.
- 2.** Il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD9-CM cui la malattia appartiene.
- 3.** Il terzo carattere è costituito dal numero "O" nel caso di malattia singola o dalla lettera "G" quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie.
- 4.** successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie.

Per le malattie rare il medico deve riportare sulla prescrizione **TUTTI I SEI CARATTERI** del codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie (esempio: sclerosi laterale amiotrofica = RFO100).

Nella prescrizione per l'erogazione di prestazioni specialistiche in soggetti esenti per malattie rare, bisogna tenere presente che l'esenzione dalla partecipazione al costo è estesa alle indagini volte all'accertamento della malattia rara ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica (codice R99).

I soggetti esenti per malattia rara hanno diritto:

- 1.** A tutti i farmaci in fascia A individuati nel protocollo terapeutico*.
 - a.** Sono esentati anche dalla quota a carico dall'assistito (ticket 2 o 4 €).
 - b.** Pagano la differenza con il prezzo massimo di rimborso.
- 2.** A tutti i farmaci in fascia C individuati nel protocollo terapeutico* La fornitura dei farmaci, compresi quelli di fascia C rientra

nelle attività di presa in carico del paziente e pertanto soggetta ad erogazione diretta da parte dei Centri/presidi della rete sul territorio (DGR n. 759/2011).

Ai parafarmaci individuati nel protocollo terapeutico* (DGR n.1272/2014).

Attualmente è in vigore la distribuzione diretta dei farmaci e parafarmaci individuati nel protocollo terapeutico da parte delle farmacie ospedaliere aziendali.

* *Tutti i protocolli terapeutici devono essere redatti dai Centri di Riferimento*



Procedura

per l'accesso alle strutture residenziali



La tipologia di ricoveri in struttura residenziale convenzionata con le Asl (ossia quando la ASL si fa carico del pagamento della Quota Sanitaria e a carico dell'anziano e della famiglia rimane la Quota Alberghiera) si suddivide in:

- Ricoveri a carattere temporaneo;
- Ricoveri a carattere definitivo.

Ricoveri a carattere temporaneo Rsa di prima fascia

Questa tipologia di ricoveri può avvenire per:

- riabilitazione dopo evento patologico acuto qualora ci sia un potenziale riabilitativo e il trattamento riabilitativo non possa essere effettuato al domicilio;
- stabilizzazione clinica dopo evento acuto;
- accoglienza di pazienti anziani in fase terminale di vita qualora non sia possibile il ricovero in hospice;
- “sollievo” alla famiglia, solo per quei casi in cui si verifichi una improvvisa perdita/assenza della persona che assiste l'anziano (caregiver) e tale perdita/assenza è prevedibile si protragga nel tempo, senza alcuna possibilità di ripristino immediato di una condizione di supporto assistenziale adeguata;
- ricovero temporaneo per riabilitazione o convalescenza dopo fatto acuto in RSA Prima fascia.

Modalità di accesso al servizio

L'attivazione di questo percorso assistenziale avviene da parte l'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) o, in caso di ricovero in ospedale, dell'Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera.

Qualora la famiglia dell'anziano ritenga che ci possano essere delle difficoltà assistenziali alla dimissione dello stesso, può fare richiesta di valutazione al Coordinatore Infermieristico o al Di-

rigente Medico del reparto presso cui l'anziano è ricoverato. È compito del personale del reparto attivare tempestivamente l'UVGO qualora si prospettino difficoltà alla dimissione.

In seguito alla valutazione geriatrica, qualora il progetto assistenziale preveda il ricovero in **RSA di prima fascia**, il nominativo della persona anziana viene inserito in una lista di attesa informatizzata gestita dalla ASL. Per garantire la risposta più rapida possibile, il paziente sarà inserito nella lista di attesa per tutte le RSA di prima fascia con la possibilità eventuale, su desiderio dell'anziano e dei familiari, di escluderne al massimo due.

In caso di rifiuto al ricovero da parte del paziente o familiari al momento della chiamata sarà considerato completato il percorso tutelato della dimissione protetta ospedaliera del paziente ed automaticamente si determinerà l'uscita dalla lista di attesa con chiusura della pratica.

L'indicazione al ricovero in RSA di prima fascia deve essere appropriata, basata su obiettivi sanitari concreti e realistici in termini di recupero funzionale; la durata del ricovero deve essere proporzionata al raggiungimento degli stessi (tempi medi previsti in base ai dati della letteratura internazionale rispetto alle problematiche di ricovero più frequenti: 30 giorni).

Durante il ricovero in regime di prima fascia un'equipe di valutazione geriatrica a componente socio sanitaria (UVG) valuterà periodicamente l'andamento della riabilitazione/stabilizzazione delle condizioni cliniche, definirà la durata della degenza in RSA in base al rapporto “recupero funzionale possibile/minor degenza possibile”, deciderà se necessario, di concerto con la famiglia, di attivare ulteriori pratiche socio sanitarie e stabilirà le dimissioni (in media dopo 30 giorni dal ricovero in RSA sino ad un massimo di 120 giorni in casi di particolare complessità).

In caso di **pazienti anziani nella fase terminale di vita**, il ricovero può avvenire su proposta dell'Ospedale tramite l'Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera o del Medico di Medicina Ge-



nerale tramite segnalazione alle Cure Domiciliari del territorio competente e valutazione congiunta del caso.

In caso di **ricovero di “solievo” alla famiglia di anziano non autosufficiente** per emergenza sociale o in caso di “rottura del nucleo familiare che ospita l’anziano”, l’attivazione del percorso può avvenire con richiesta del Medico di Medicina Generale di “Valutazione per ricovero di sollievo”, e segnalazione alla ASL.

L’accesso delle persone anziane alle strutture residenziali “extraospedaliere” per Ricoveri di Sollievo avviene in istituti convenzionati.

La durata del ricovero ed il Setting Assistenziale sono stabiliti dal Servizio competente e comunque non possono essere superiori ai 30 giorni nell’anno solare. Tale questo accordo dovrà essere accettato e sottoscritto dall’utente e/o la famiglia, che si impegnano a rispettarlo.

Assumendo l’urgenza e la assoluta necessità di questa tipologia di ricovero temporaneo, non è facoltà dell’utente e/o famiglia scegliere la struttura del ricovero (salvo l’esclusione di due strutture rispetto al complessivo di quelle convenzionate con ASL). Al momento della disponibilità di un posto convenzionato per un istituto corrispondente al setting valutato dal Geriatra viene contattato l’utente e/o la famiglia per il ricovero. La persona contattata ha 24 ore di tempo per accettare l’ingresso. In caso di rifiuto la pratica viene annullata.

Costi

Dal punto di vista economico nei primi 60 giorni la retta di degenza è a totale carico di ASL. Dopo il 60° giorno l’ospite e/o la famiglia sono tenuti al pagamento della quota alberghiera.

Fa eccezione il ricovero di “solievo”, che prevede una compartecipazione alla spesa (quota alberghiera) a carico dell’utente già dal primo giorno del ricovero e comporta alla ASL l’onere finanziario di una quota sanitaria.

Ricoveri a carattere definitivo

Ricovero in RSA di mantenimento NAT (strutture per non autosufficienti totali).

Afferiscono a questa tipologia di ricovero gli anziani in condizioni di grave disabilità, valutata e documentata dall’Unità di Valutazione Geriatrica. La Quota Sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la contribuzione economica (quota alberghiera) è a carico del cittadino (o dell’ente locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito) e varia da struttura a struttura.

Nuclei Alzheimer

Una particolare tipologia assistenziale è costituita dai Nuclei Alzheimer (vedi nell’elenco delle strutture per Strutture per Non Autosufficienti Totali NAT quelle contrassegnate come Nuclei Alzheimer). Per accedere a questa tipologia di strutture è necessaria la presenza di una serie di requisiti specifici che vengono accertati dall’Unità di Valutazione Geriatrica ed è necessario essere stati sottoposti ad una valutazione U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer).

Ricovero definitivo in residenze protette Nap (strutture per non autosufficienti parziali)

Sono strutture residenziali in grado di assicurare un livello di assistenza adeguato ad anziani portatori di livelli medio-lievi di disabilità. La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la quota alberghiera è a carico del cittadino (o dell’ente locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito) e varia da struttura a struttura. In caso di richiesta di ricovero in strutture residenziali l’inserimento effettivo è legato alla lista di attesa della ASL ed alla disponibilità di accoglienza delle strutture prescelte.



Modalità di accesso al ricovero definitivo

Il paziente o un suo familiare, muniti di richiesta di “Visita domiciliare geriatrica” rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (motivazione: valutazione per inserimento definitivo in struttura residenziale), possono in alternativa:

- contattare telefonicamente il Nucleo Residenzialità della ASL.
- presentare la richiesta di visita ai Punti di Accoglienza del Distretto Socio Sanitario di appartenenza.

Per i residenti nel Comune di Genova la richiesta può pervenire ad ASL3 anche dagli Ambiti Territoriali Sociali a cui il cittadino si sia rivolto per chiedere ricovero definitivo in RSA con contribuzione comunale al pagamento della quota alberghiera.

Un geriatra di ASL provvederà su appuntamento alla valutazione dell'anziano presso una delle sedi del servizio o in caso di difficoltà documentate alla deambulazione (dichiarate dal Medico di Medicina Generale) effettuerà la visita al domicilio dell'anziano. La visita permetterà di effettuare la valutazione multidimensionale e la determinazione del grado di autosufficienza con l'individuazione della tipologia di ricovero più adeguata per la persona anziana in questione (strutture per non autosufficienti totali o parziali). Non è dovuto ticket sanitario.

All'atto della visita l'anziano e i familiari esprimono la scelta delle residenze nella cui lista di attesa verrà inserito il nominativo dell'interessato e compilano la Scheda Sociale che permetterà assieme alla valutazione sanitaria di calcolare il punteggio per l'inserimento in graduatoria. Per il ricovero definitivo è possibile esprimere al massimo due preferenze ed essere inseriti contemporaneamente in due liste di attesa.

È consigliabile che l'anziano o i familiari visitino le strutture ed acquisiscano le notizie utili sulle stesse (tra cui la sostenibilità delle rette a carico della famiglia, quali servizi sono compresi nella retta e quali sono considerati extra) al fine di poter espri-

mere preferenze certe al momento della visita del geriatra.

La gestione della lista di attesa è informatizzata per garantire la piena trasparenza e rispetto dei criteri di ordinamento della graduatoria.

Per conoscere la posizione in graduatoria è possibile rivolgersi direttamente alle strutture residenziali prescelte o presentarsi personalmente con delega scritta dell'anziano e documento di riconoscimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai Punti di Accoglienza Sportello Unico Distrettuale dei Distretti Socio-Sanitari. Per rispetto della normativa sulla Privacy non è possibile fornire informazioni telefonicamente.

Costi

Il ricovero presso una struttura convenzionata con le ASL comporta l'onere da parte della Asl del pagamento della Quota Sanitaria alla residenza. Tale quota risarcisce la struttura della spesa sanitaria sostenuta per l'ospite, mentre a carico della famiglia è la quota alberghiera, variabile da struttura a struttura.



Procedura per ausili



Gli ausili sono strumenti che servono in particolare alla persona disabile (e a chi la aiuta) per fare ciò che altrimenti non potrebbe fare o per farlo in modo più sicuro e rapido o infine per prevenire l'aggravarsi di una disabilità.

Chi può ricevere ausili

- chi ha già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile da parte dell'apposita commissione medica;
- chi è già stato sottoposto alla visita medico-legale dalla quale risulta una patologia che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo ed è ancora in attesa di ottenere il verbale di invalidità civile;
- chi è minore e necessita di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente;
- chi è in condizioni particolari di disabilità riconosciuta dall'attuale normativa.

Tipi di ausili erogati

Tutti i dispositivi contenuti nel nomenclatore tariffario (D.M. 332 del 27/8/99) ed in particolare calzature, apparecchi ortopedici e protesi per arto superiore ed inferiore, ortesi spinali, ausili per la deambulazione, carrozzine, seggioloni, sistemi di postura, protesi oculari, protesi per laringectomizzati, protesi acustiche, ausili per la comunicazione, per la cura e protezione personale (cateteri, pannoloni, cuscini, materassi antidecubito, ecc.).

Il D.M. prevede inoltre la riconducibilità per presidi non contemplati negli elenchi ma "affini" agli stessi, ma eventuali differenze di prezzo sono a carico dell'utente.

Inoltre vengono autorizzati alimenti per celiaci, manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari (art. 6 D.P.C.M. 5/3/2007) e Personal Computer per persone sorde in

alternativa al comunicatore telefonico (codice ISO 21.36.09.003 di cui al D.M. 332/99).

Modalità di accesso al servizio

È necessario presentare:

- prescrizione sull'apposito modulo redatta dallo specialista di struttura pubblica o accreditata;
- fotocopia del certificato di Invalidità civile o fotocopia della domanda già presentata e protocollata con un certificato medico attestante la patologia presentata;
- accertamento delle minorazioni civili.

L'ufficio protesi competente autorizza la fornitura dei presidi prescritti e li fornisce:

- direttamente (tramite ditte aggiudicatrici di gara d'appalto e punti di distribuzione farmaceutica ASL);
- indirettamente (tramite Ditte convenzionate con la ASL di competenza).

Per gli ausili per tracheotomia ai laringectomizzati e tracheostomizzati e gli ausili per stomie agli ileo-colostomizzati e urostomizzati, come stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera d) del Decreto del Ministero della Sanità del 31/5/2001 n. 321 ("Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale"), occorre la sola presentazione di certificazione medica.

La lettera d-bis) del decreto prevede il diritto all'autorizzazione di ausili in relazione alla loro patologia, in seguito alla sola presentazione di certificazione medica, anche per i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria oppure che abbiano subito un intervento di ma-



stectomia e i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio.

Si ricorda l'importanza della completezza diagnostica soprattutto per chi ha bisogno di:

- pannoloni assorbenti (è necessario sia certificata incontinenza stabilizzata);
- ausili per la prevenzione e trattamento lesione cutanea (è necessaria la diagnosi di una patologia grave "che obbliga all'allettamento").

In questi casi la prescrizione deve essere fatta da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione.



Sostegno ai redditi più bassi Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale



Agevolazioni domestiche

Reddito di cittadinanza - Pensione di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico per le famiglie in difficoltà, associato a un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una carta elettronica

Il beneficio assume la denominazione di pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più documenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE. Per la pensione di cittadinanza non è previsto l'obbligo di essere disponibili per l'avviamento al lavoro.

Possono presentare domanda di Reddito o Pensione di cittadinanza

- Cittadini italiani e dell'Unione Europea
 - Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)
 - Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolidi.
- * Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

La domanda si presenta

- Presso gli Uffici postali, dal 6° giorno di ogni mese, presentando il modello compilato predisposto dall'Inps e scaricabile dal sito www.inps.it.

- Sul sito www.redditicittadinanza.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it)
- Presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e presso gli Istituti di Patronato

I documenti da presentare insieme alla domanda:

- se al momento della domanda si è presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, non occorre altra documentazione. Sarà l'Inps ad associare l'ISEE alla domanda.
- i cittadini di alcuni Stati non appartenenti alla UE devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare.

Dopo aver presentato domanda, il richiedente dovrà:

- a) attendere la comunicazione dell'Inps di accoglimento o rigetto, che arriverà tramite e-mail oppure sms, indicati dal richiedente nel modello di domanda
- b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste Italiane in cui viene fissato l'appuntamento per ritirare la "Carta RdC" con relativo Pin. La carta è una soltanto ed è intestata al richiedente
- c) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Inps, tutti i componenti del nucleo familiare, se tenuti all'obbligo, devono presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). La DID può essere presentata sulla piattaforma digitale dell'Anpal oppure con altre modalità. In alcuni casi, i beneficiari del Reddito sono convocati direttamente dai Centri per l'impiego



Non devono presentare la dichiarazione:

- minorenni
- beneficiari del Reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta
- beneficiari della Pensione di cittadinanza
- soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età
- componenti del nucleo familiare con disabilità o disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra. Tali soggetti possono comunque manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari delle offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e le tutele previste dalla legge.
- soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi.

Inoltre, possono essere esonerati dalla DID:

- i soggetti che si occupano di familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti
- coloro che frequentano corsi di formazione

Requisiti economici e patrimoniali per accedere al Reddito di cittadinanza

Il valore dell'ISEE deve essere inferiore a 9.360 euro. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni ma entro i limiti previsti, come ad esempio:

- patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione e patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo. Tali requisiti sono verificati in automatico dall'Inps, a partire dall'ISEE presentato.

- No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
- No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale
- No a navi e imbarcazioni da diporto

Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza sia per la Pensione è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B)

- La quota A, ossia l'integrazione al reddito, può arrivare fino a un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza oppure di 7.560 euro in caso di Pensione. Viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni, presenza di disabili gravi o non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE).
- La quota B, in caso di affitto della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Reddito di cittadinanza oppure fino a un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pensione. In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per il Reddito sia per la Pensione di cittadinanza.

In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo superiore alla soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, da cui si detrae il reddito familiare che eventualmente già si percepisce.



Una volta ritirata la Carta RdC presso l'Ufficio di Poste Italiane, la somma spettante come Reddito di cittadinanza è accreditata mensilmente e spendibile utilizzando la Carta.

La Pensione di cittadinanza, invece, può essere erogata con gli strumenti in uso per il pagamento delle pensioni.

Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per 18 mesi. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi, dopo una sospensione di un mese. La sospensione non è prevista per la Pensione di cittadinanza che quindi si rinnova in automatico.

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello dichiarato, è necessario ripresentare entro 2 mesi una "dichiarazione Isee" aggiornata e anche una nuova domanda di Reddito o di Pensione di cittadinanza.

Se la variazione è dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (dichiarazione ISEE); non occorre rifare anche la domanda.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con l'Indennità di disoccupazione (NASPI)

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di lavoro dipendente, lavoro autonomo e di impresa.

Occorre inviare una comunicazione all'INPS, sia per un lavoro già in corso, sia per un lavoro che inizi quando già si riceve il Reddito di Cittadinanza. I moduli per la comunicazione sono diversi; in ogni caso, ci si può avvalere del CAAF o del Patronato.

Sono previste agevolazioni per le imprese che assumono un beneficiario di Reddito di cittadinanza

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con le prestazioni destinate agli invalidi civili.

Il diritto al Reddito di cittadinanza si perde nel caso in cui:

- manchi la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- manchi la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l'inclusione sociale
- manchi la partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione
- non venga accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrue
- non si effettuino le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non si presenti la nuova DSU.

BONUS SOCIALE (energia elettrica, gas, idrico)

Il "bonus sociale" ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica, gas e acqua.

Dal 1° gennaio 2020 viene innalzata la soglia massima ISEE da 8.107,5 a 8.256 euro per poter ottenere lo sconto da applicare sulle bollette.

Restano invece invariate le condizioni alternative per ottenerlo: famiglie con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20 mila euro, nucleo titolare di reddito e/o pensione di cittadinanza, oppure per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita.

Gli importi dei bonus sono aggiornati annualmente dall'ARERA: per i clienti domestici diretti sono scontati direttamente nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda, mentre per i clienti do-



mestici indiretti (bonus gas e/o idrico) l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.

È possibile utilizzare un unico modulo per chiedere il bonus elettrico e/o gas per disagio economico e/o idrico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione, che può essere cumulativa dei tre bonus o solo per uno o due di essi. L'istanza di richiesta di ammissione al bonus, corredata di un'attestazione ISEE in corso di validità, va presentata al proprio Comune di residenza o ai CAF convenzionati.

Per garantire la continuità dell'agevolazione bonus energia, gas e/o idrico il cittadino deve presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione, salvo che si tratti di bonus energia per disagio fisico, in questo caso non deve essere mai presentato il rinnovo. Ad esempio: bonus riconosciuto nel periodo 1.05.2019-30.04.2020, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro il 31 marzo.

Gli interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità e avere informazioni aggiornate collegandosi al link <https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione>, o rivolgendosi al CAAF o al Patronato INCA.

Bonus energia elettrica

Il bonus per l'energia elettrica per uso domestico, ha un ammontare che varia da 132 a 194 euro, cifra che può aumentare fino a 732 euro nel caso di disagio fisico per le persone che soffrono di una grave malattia che impone l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

In questo caso non è necessario che sia soddisfatto il requisito ISEE.

Bonus gas

Il bonus sulle bollette del gas naturale dell'abitazione di residenza ha un ammontare che varia da 37 a 314 euro (il beneficio non è valido per chi utilizza il gpl e il gas in bombola).

Bonus idrico

Il bonus concerne la diminuzione della spesa per il consumo di acqua di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale (sempre certificato dall'Isce): i beneficiari avranno 50 litri di acqua (pari a 18,25 metri cubi) al giorno gratis per componente familiare, il consumo verrà scontato sulle tariffe applicate in bolletta.

AUMATISMO DEL BONUS PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZIO IDRICO E INTRODUZIONE DEL BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

In sede di conversione in legge, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, sono state introdotte tramite l'art 57-bis le seguenti modificazioni:

- previsto l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
- consentito di estendere ai beneficiari del reddito di cittadinanza anche il c.d. bonus sociale idrico (o "bonus acqua"), oltre ai già previsti bonus elettrico e gas.



- previsto che il citato bonus idrico venga esteso anche alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, in tal modo ricomprendendo nel sistema di tutele da garantire alle utenze domestiche maggiormente vulnerabili anche gli ulteriori servizi che compongono il servizio idrico integrato.
- consentito, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Bonus telefono

È disponibile per gli abbonati a Tim, in quanto società incaricata di fornire il cosiddetto “Servizio universale”, e quindi anche di assicurare le agevolazioni per gli utenti in difficoltà economica.

L'agevolazione permette di dimezzare il canone e di poter usufruire di telefonate gratis verso fissi e cellulari:

- il canone telefonico passa da 19 euro a 9,50;
- 30 minuti di telefonate gratuite verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili.

L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha inoltre invitato Tim a mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà offerte di connessione internet a banda larga di tipo flat (cioè non basate sui consumi, ma con un costo predeterminato), mantenendo il diritto a ricevere il bonus telefonico e ha assicurato la reperibilità sul mercato di sole offerte internet disgiunte dal servizio “voce” e “dati”.

Possono fare richiesta del bonus telefono tutti gli utenti con un reddito Isee inferiore a 8.256 euro:

- Tramite FAX al numero verde 800.000.314
- Via raccomandata all'indirizzo TIM casella postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma)
allegando questa documentazione:
- il modulo che si può reperire sul [sito](#) della Tim
- copia dell'attestato Isee
- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto
- Il bonus vale un anno. Tim ricorderà la scadenza nelle fatture di ottobre e novembre.

Esenzione canone Rai per over 75

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L'agevolazione spetta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre.

Gli interessati possono continuare a beneficiare dell'agevolazione anche nelle annualità successive, senza presentare nuove dichiarazioni. Se, invece, si perde il diritto perché si è superato il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di “variazione dei presupposti”.

La richiesta di rimborso può essere:

- spedita per posta, con raccomandata, a Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella



postale 22 - 10121 Torino (va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);

- trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- consegnata dall'interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

"Conto di base" senza spese per famiglie e pensionati a basso reddito

Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento, devono offrire ai propri clienti la possibilità di avere un "conto di base" con un canone onnicomprensivo, spese contenute predefinite e chiare, per una certa serie di operazioni (Allegato A): l'importo del canone è determinato secondo criteri di ragionevolezza descritti nella legge.

Devono inoltre garantire a fasce di clientela socialmente svantaggiate un "conto di base" senza spese.

In dettaglio:

- 1.** conto di base senza spese ed esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, per la tipologia di servizi e il numero di operazioni indicati nell'allegato A

per i consumatori con ISEE in corso di validità inferiore a euro 11.600 (comunicazione da rinnovare entro il 31 maggio di ogni anno) e che dichiarino di non essere titolari di altro conto di base

Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE. È fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore, nel rispetto dei citati criteri di ragionevolezza.

- 2.** conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni indicati nell'allegato B per i pensionati con trattamenti fino all'importo lordo annuo di € 18.000 e che non accedono alle più favorevoli condizioni previste per la categoria precedente (ISEE inferiore a 11.600 euro).

I pensionati devono dichiarare di non essere titolari di altro conto di base e, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico cui hanno diritto.



Allegato A

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del "conto di base"	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti	-
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale	12
Operazioni di addebito diretto SEPA	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)	36
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

Allegato B

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del "conto di base"	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	6
Operazioni di addebito diretto SEPA	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitate
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e versamenti assegni	6
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1



Nuclei familiari e redditi



Che cos'è l'Issee

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

L'ISEE è uno strumento di equità del Welfare che consente ai contribuenti con determinate situazioni reddituali e patrimoniali di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.

Deve essere prodotto al fine di valutare la capacità economica del cittadino che richiede alle pubbliche amministrazioni delle prestazioni assistenziali legate al reddito o servizi pubblici agevolati e viene calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e sulla base delle informazioni, di natura reddituale e patrimoniale, contenute nel modello DSU.

DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

La DSU è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE; contiene le informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti che in parte sono autocertificate in quanto sconosciute all'INPS (es. composizione nucleo, patrimonio mobiliare ecc.) e in parte, in quanto note, rilevate in automatico (es. redditi, trattamenti economici ecc.) dall'INPS mediante interrogazione dell'Anagrafe Tributaria.

La DSU può essere presentata alternativamente al CAF, all'INPS in via telematica mediante accesso con apposito PIN "dispositivo" personale, all'Ente erogatore della prestazione, al Comune.

Una volta presentata la DSU il dichiarante ottiene la ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato, che verrà rilasciato successivamente, con apposita Attestazione mediamente entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso a una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare

possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'INPS esclusivamente tramite la propria procedura web-online, permetterà, a chi ne fa richiesta l'accesso alla DSU precompilata. Accesso che potrà avvenire in due modalità: direttamente dal Dichiarante della DSU mediante la propria autenticazione con SPID di secondo livello, dal sito INPS o dell'Agenzia delle Entrate oppure per il tramite di un operatore CAF, per il tramite della procedura web-online dell'INPS.

Gli ISEE previsti sono i seguenti:

ISEE Standard o ordinario

ISEE Universitario

ISEE Socio sanitario

ISEE Socio sanitario residenziale

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro non conviventi

ISEE Corrente

Per questo motivo è importante dichiarare, nella DSU, tutti i dati utili al fine di ottenere da subito gli indicatori ISEE indispensabili per accedere alle prestazioni cui sono interessati i componenti del nucleo familiare.

Il nucleo familiare e il patrimonio

Ai fini ISEE assume particolare rilevanza il "nucleo familiare" del dichiarante che in linea generale è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica (corrispondente allo stato di famiglia) alla data di presentazione della DSU.

Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU "sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente", ne deriva che l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato



e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni mobiliari e immobiliari).

È possibile presentare più DSU nel corso dell'anno per far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche indicate nella DSU precedentemente presentata (esempio: la nascita di un figlio o l'ingresso nel nucleo familiare di un nuovo componente o il recepimento di minori redditi) o per rimediare ad eventuali errori dichiarativi propri e/o della Pubblica Amministrazione.

Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020 la validità decorre dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.

Che cos'è il RED

Per acquisire o mantenere il diritto a determinate prestazione erogate dall'INPS, è necessario che il reddito del titolare della prestazione rispetti certi limiti e condizioni.

L'INPS verifica annualmente i redditi dei pensionati, quando questi redditi influiscono sulla misura o sul diritto a prestazioni pensionistiche o assistenziali.

Hanno l'obbligo di dichiarare i propri redditi all'INPS:

- coloro che possiedono altri redditi oltre a quello da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), e
- coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, anche se non possiedono più altri redditi oltre quelli da pensione.

L'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione viene rispettato

- o attraverso la presentazione della modello 730 o UNICO, se non si possiedono ulteriori redditi, propri e dei familiari, rispetto a quelli dichiarati nel modello 730 o UNICO;
- oppure mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.

L'INPS non invia più la comunicazione cartacea di richiesta del modello RED ai pensionati interessati alle verifiche.

Per ogni prestazione andranno verificati i redditi che devono essere dichiarati per non incorrere in errori o omissioni.

La tabella 1 elenca le prestazioni collegate al reddito per le quali l'Istituto effettua la verifica reddituale, con l'evidenza dei casi in cui vanno dichiarati non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del coniuge o dei familiari.

Per ogni prestazione andranno verificate i redditi che devono essere dichiarati per non incorrere in errori ed omissioni.

(Si veda la tabella 2 allegata al messaggio INPS N. 4023 del 5 Ottobre 2016).



Tabella 1

Codice rilevanza	Descrizione	Soggetti per cui rilevano i redditi*		
		T	C	F
1	Integrazione al minimo	X		
2	Sospensione della pensione di invalidità	X		
3	Integrazione al minimo dell'assegno di invalidità	X	X	
4	Integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dall'anno 1994	X	X	
5	Maggiorazione sociale	X	X	
6	Pensione sociale	X	X	
7	Assegno sociale	X	X	
8	Aumento della pensione sociale	X	X	
9	Assegno per il nucleo familiare	X	X	X
10	Trattamenti di famiglia	X	X	X
11	Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi	X		
12	Incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro	X		
13	Revisione straordinaria dell'assegno di invalidità	X		
14	Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età	X		
16	Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo	X		
17	Mantenimento dell'integrazione al minimo nell'importo cristallizzato al 30/09/83	X		

Codice rilevanza	Descrizione	Soggetti per cui rilevano i redditi*		
		T	C	F
19	Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931)	X	X	
20	Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell'assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930)	X	X	
21	Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni	X	X	
22	Maggiorazione sociale per gli assegni sociali	X	X	
23	Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro)	X	X	
24	Incremento delle maggiorazioni	X	X	
25	Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno	X		
26	Somma aggiuntiva - cosiddetta quattordicesima	X		

(*) Legenda: T = titolare; C = coniuge; F = familiari

Anziani



Prestazioni per la vecchiaia - anno 2020

Sono di seguito indicati i principali trattamenti di natura assistenziale erogati in modo uniforme sul territorio nazionale alle persone che ne hanno diritto in base a determinati requisiti soggettivi e reddituali

TRATTAMENTO MINIMO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI (pensione previdenziale) e ASSEGNO SOCIALE (pensione assistenziale).

Tipologia	Importo	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale	Altri requisiti
Pensione integrata al trattamento minimo	515,07x13	13.391,82	26.783,64	Pensione da lavoro dipendente e autonomo di importo inferiore al trattamento minimo
Somma aggiuntiva quattordicesima mensilità	Misura massima 655 annui	13.895,82	non rilevante	Da 64 anni L'importo varia a seconda del reddito e dei contributi versati

Tipologia	Importo	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale	Altri requisiti
Importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità	154,94 annui	10.043,87	20.087,73	Importo complessivo annuo delle pensioni entro 6.850,85 + essere fiscalmente incapienti
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	25,83x13	7.031,70	13.009,49	Da 60 anni
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	82,64x13	7.770,23	13.748,02	Da 65 anni
Incremento maggiorazione sociale dei trattamenti minimi (milione)	136,44x13	8.469,63	14.447,42	Da 70 anni, con riduzione di età in base alla contribuzione versata col limite di 65; 60 anni per gli inabili



Tipologia	Importo	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale	Altri requisiti
Assegno sociale	459,83x13	5.977,79	11.955,58	Età 67 anni non occorrono contributi trattasi di prestazione assistenziale
Aumento dell'assegno sociale	12,92x13	6.145,75	12.841,66	Da 65 anni (da 70 anni vedi maggiorazione)
Maggiorazione dell'assegno sociale (milione)	191,68x13	8.469,63	14.447,42	Da 70 anni o da 65 anni con riduzione di età in base alla contribuzione versata
Assegno sociale ridotto	374,48x13	4.868,24	10.846,03	Età 67 anni - ricovero con retta a carico dello Stato
Assegno sociale che sostituisce l'invalidità civile	374,48x13	16.982,49	Non rilevante	Invalidi totali età - 67
		4.926,35		invalidi parziali - età 67

Fondo regionale

per la non autosufficienza F.R.N.A.

Il Fondo per la Non Autosufficienza, è uno strumento che la Regione Liguria ha predisposto per razionalizzare e valorizzare le risorse economiche ed organizzative a sostegno delle persone non autosufficienti, finalizzato prevalentemente all'assistenza territoriale domiciliare, all'assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento (LEA), agli interventi sociali ed al sostegno alle cure familiari.

Il F.R.N.A. è disciplinato da:

- Legge Regionale 12/2006,
- Delibere delle Giunte Comunali,
- Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 07/03/2008

La persona "non autosufficiente" viene definita dal seguente profilo:

- non si alimenta da sola e ha bisogno di essere imboccata
- non è in grado di vestirsi e di lavarsi
- ha bisogno d'aiuto per muoversi all'interno e all'esterno dell'abitazione
- ha gravi disturbi cognitivi e comportamentali che alterano i rapporti relazionali con i familiari e con l'esterno
- è portatrice di ca-morbilità di più di due patologie disabilitanti, con trattamenti farmacologici necessari ripetitivi o urgenti, con prognosi evolutiva".

Il richiedente, per poter ottenere la misura economica deve essere:

- cittadino italiano o cittadino extra-comunitario titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
- invalido al 100%, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;



- **la situazione reddituale e patrimoniale deve corrispondere ad un valore ISEE non superiore ai 12.000 euro.**

Qualora nello stesso nucleo familiare siano presenti due o più persone non autosufficienti, è possibile riconoscere una misura per ciascuno dei soggetti non autosufficienti.

Tutti i requisiti d'accesso devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Il modulo di domanda può essere ritirato presso gli sportelli dei Distretti Socio Sanitari delle ASL, o scaricato dai rispettivi siti internet.

La domanda deve avere in allegato:

- **certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3, copia del verbale di accertamento di invalidità civile al 100% e indennità di accompagnamento;**
- **se trattasi di persone gravi, in alternativa alla legge 104/92 è possibile presentare certificazione rilasciata da strutture ospedaliere o ASL;**
- **certificazione ISEE;**
- **copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nel caso di cittadino extracomunitario.**

Il modulo compilato, e con gli allegati, deve essere consegnato allo **Sportello Unico Distrettuale** del Distretto Socio Sanitario di residenza.

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del Distretto Socio Sanitario accerta il grado di non autosufficienza del richiedente e lo inserisce in graduatorie differenziate per persone anziane e persone disabili, in relazione al valore ISEE, alla gravità della non autosufficienza ed alla situazione sociale, dando priorità a coloro che non fruiscono di altre risposte assistenziali o socio-sanitarie.

L'erogazione della misura è subordinata alla disponibilità dei fondi assegnati dalla Regione Liguria ai Distretti Socio Sanitari.

Dimissioni da ospedale o da Rsa

È previsto che le dimissioni da reparto ospedaliero o da struttura sanitaria riabilitativa siano disposte dai medici solo quando il quadro clinico del paziente può considerarsi stabilizzato, potendosi escludere qualsiasi rischio per la sua salute.

Al momento delle dimissioni il cittadino:

- può esigere un foglio di dimissioni;
- richiedere copia della cartella clinica;
- potrà esigere i farmaci utili per continuare la terapia nei giorni immediatamente successivi alla dimissione.

Nel caso in cui i medici non forniscano informazioni chiare e precise sulle condizioni cliniche del paziente che intendono dimettere, la prima cosa da fare è quella di contattare i sanitari della struttura e, in particolare, il responsabile del reparto, cercando di raccogliere maggiori informazioni e rappresentando le criticità connesse con una dimissione che non ha una adeguata continuità assistenziale.

Se le dimissioni appaiono improprie o quanto meno premature:

- avviare una interlocuzione con la Direzione Sanitaria al fine di individuare una soluzione alternativa;
- far intervenire il medico di famiglia per accertare le necessità persistenti di cure. Tra i compiti del medico, infatti, c'è quello di accedere ai luoghi di ricovero dei propri assistiti. Inoltre è l'unico, oltre al paziente stesso, ad essere autorizzato a visionare la cartella clinica di un proprio assistito, potendo, così, dare un riscontro obiettivo al caso e fungere da mediatore nella dimissione;
- attivare per il tramite della Direzione Sanitaria l'assistente sociale al fine di trovare una soluzione adeguata anche in relazione a possibili problemi connessi al contesto sociale del paziente (indigenza, sfratto, difficoltà familiari, ecc...).

Nel caso in cui si evidenziassero relazioni difficili non improntate alla collaborazione è opportuno rivolgersi ad una delle associazioni di tutela dei malati.

Disabilità



Procedura per accertamento invalidità civile

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civili l'interessato deve recarsi da un medico certificatore (è sufficiente il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che deve indicare, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all'INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d'invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Ottenuto il certificato medico, la domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap va presentata attraverso il servizio online tramite PIN. In caso di minore va utilizzato il suo codice PIN e non quello del genitore o tutore. È possibile presentare la domanda tramite un patronato o un'associazione di categoria dei disabili.

Ricevuta la domanda completa l'INPS provvede, per le Province dove l'accertamento sanitario è svolto dalle ASL, a trasmetterla online alla ASL di competenza. Una volta presentata la domanda, il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento, in base al calendario di appuntamento della ASL di residenza o del domicilio alternativo. All'invalido affetto da patologia oncologica la visita è fissata entro 15 giorni dalla domanda.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) deve compilare e

inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l'ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l'interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda. Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il verbale di visita firmato da almeno tre medici (incluso eventualmente il rappresentante di categoria).

Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell'INPS che può disporre nuovi accertamenti o procedere con visita diretta.

Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all'interessato: una con tutti i dati sanitari (anche sensibili) e l'altra con il solo giudizio finale. L'invio avviene tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC se fornito dall'utente.

Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche, la Commissione Medica Superiore (CMS) effettua un monitoraggio a campione o su segnalazione dei Centri medici dell'INPS. Gli accertamenti disposti dalla CMS, successivamente all'invio del verbale al cittadino possono prevedere un riesame della documentazione sanitaria agli atti o una visita diretta. Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l'invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione. Con decreto ministeriale 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documenta-



zione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle ASL (se non acquisita agli atti) idonea a confermare la minorazione.

Gli invalidi che accusano un aggravamento delle proprie condizioni possono presentare apposita domanda online all'INPS completa del certificato medico di accertamento della modifica del quadro clinico preesistente. Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione finché non sia esaurito l'iter sanitario-amministrativo di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In caso di aggravamento di malattie oncologiche è sempre possibile fare una nuova domanda.

Prestazioni economiche assistenziali per invalidi civili, ciechi e sordi - ANNO 2020 -

Le provvidenze economiche sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalla commissione medica dell'Asl e successivamente convalidata dalla commissione medica dell'Inps.

È richiesto che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico, che viene rapportato all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale, senza considerare quelli del nucleo familiare di cui fa parte. Vengono considerati i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'IRPEF e sono valutabili al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Le indennità di accompagnamento sono indipendenti dal reddito.

Tipologia	Destinatari	Limite di reddito personale annuo 2020	Importo mensile
Invalidi civili totali - pensione	100% età compresa tra 18 e 67 anni	16.982,49	286,81
Invalidi civili parziali - assegno	Invalidità compresa tra 74 e 99% età compresa tra 18 e 67 anni	4.926,35	286,81
Indennità di frequenza	Invalidi parziali minori di anni 18	4.926,35	286,81
Indennità di accompagnamento invalidi civili	Invalidi civili totali (100%), non autosufficienti, senza limite di età indipendentemente dalle condizioni economiche dell'interessato purché non ricoverato a titolo gratuito	Nessuno	520,29
Ciechi civili assoluti non ricoverati	Ciechi assoluti da 18 anni in poi	16.982,49	310,17
Ciechi civili assoluti ricoverati	Ciechi assoluti da 18 anni in poi	16.982,49	286,81
Ciechi civili parziali ricoverati e non	Ciechi parziali (residuo visivo non superiore a un ventesimo) da 18 anni in poi	16.982,49	286,81



Tipologia	Destinatari	Limite di reddito personale annuo 2020	Importo mensile
Indennità di accompagnamento	Ciechi assoluti senza limite di età	Nessuno	930,99
Indennità speciale	Ciechi parziali senza limite di età	Nessuno	310,17
Sordomuti pensione	Sordomuti età compresa tra 18 e 67 anni	16.982,49	286,81
Sordomuti indennità di comunicazione	Sordomuti sia minori che maggiori di 18 anni	Nessuno	258,00
Assegno sociale che sostituisce l'invalidità civile	Invalidi civili totali e sordomuti dal compimento dei 67 anni di età (escluse le prestazioni per i ciechi civili)	16.982,49	374,48
	Invalidi civili parziali	4.926,35	

Maggiorazioni delle prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordi - Anno 2020

Tipologia	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale	Importo pensione	Importo mensile dell'aumento
Aumento dell'assegno o pensione - titolari infra 65enni	6.112,08	12.807,99	Tutte le tipologie	10,33
Incremento al "milione" aumento delle prestazioni per invalidi totali, ciechi totali e sordomuti; età compresa tra 60 e 65 anni	8.469,63	14.447,42	286,81	364,70
Aumento delle prestazioni dei ciechi totali età compresa tra 60 e 65 anni	8.469,63	14.447,42	310,17	341,34
Aumento delle prestazioni dei ciechi totali ultra 65enni e dei ciechi parziali ultra 70enni	8.469,63	14.447,42	359,39	292,12
Aumento delle prestazioni dei ciechi totali ultra 65enni nati prima del 1/1/1931	8.469,63	14.447,42	366,19	285,32
Aumento delle prestazioni dei ciechi totali ultra 65enni nati dopo il 31/12/1930	8.469,63	14.447,42	382,75	268,76



Agevolazioni fiscali per persone con disabilità e loro familiari

Il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, e l'indicazione delle persone che ne hanno diritto, è riportato nella guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, reperibile <https://www1.agenziaentrate.gov.it>

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

Figli a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

- 1.620 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni
- 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo 3).

Veicoli

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

Abbattimento delle barriere architettoniche

- detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

SPESE SANITARIE

- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

ASSISTENZA PERSONALE

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Disturbi dell'apprendimento

Disturbi dell'apprendimento (Dsa): sconto fiscale per le spese
Nel 730 si può detrarre il 19 per cento delle spese sostenute in favore di minori o maggiorenni (con diagnosi certificata) per l'acquisto di strumenti e sussidi per la comunicazione e l'istruzione.

I disturbi dell'apprendimento sono quelli che interessano al-



cune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, come l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli.

E' possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per se stessi o nell'interesse dei familiari a carico fino per se stessi o nell'interesse dei familiari a carico, fino al completamento delle scuole superiori (secondaria di secondo grado). La detrazione è riconosciuta per l'acquisto di "strumenti compensativi" e di "sussidi tecnici e informatici" necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e anche l'apprendimento delle lingue straniere (registratori, programmi di videoscrittura con correttore ortografico, calcolatrice, formulari o mappe concettuali).

Il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale che attesti - per sé o per il familiare fiscalmente a carico - la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento e i sussidi e/o strumenti compensativi collegati. La diagnosi dei Dsa è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio sanitario nazionale. Se nel territorio non è possibile realizzare tale diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dalle Asl, le Regioni possono prevedere che la medesima diagnosi possa essere effettuata da specialisti o da strutture accreditate. Inoltre, il collegamento funzionale tra i sussidi, gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato deve risultare dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico. Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale devono essere indicati il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Bonus elettrico per disagio fisico

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso

i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.



Progetti di vita indipendente

Con l'espressione Vita Indipendente si intende una serie di misure che hanno lo scopo di favorire la vita il più possibile autonoma (e soprattutto in casa propria) delle persone con grave disabilità. Si tratta di misure, messe in atto e predisposte da regioni e comuni, che devono mirare a favorire l'auto-determinazione delle persone in condizione di handicap anche grave, favorendo il più possibile la permanenza in casa, evitando soluzioni di istituzionalizzazione.

A introdurre la Vita Indipendente non solo come concetto ma anche come prassi, nell'ordinamento italiano, è stata la legge 162 del 1998 (e successive modifiche). Si tratta di una legge che negli anni ha visto la successiva possibilità, da parte dei comuni, di proporre e sostenere questo genere di interventi. Alla fine del 2017 sono state pubblicate le nuove Linee Guida per le regioni, che vi si dovranno attenere per i propri progetti di Vita Indipendente.

Sono destinatari del progetto di Vita indipendente le persone con:

- disabilità motoria o sensoriale con riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992
- disabilità intellettiva di grado lieve e medio-lieve con almeno il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 (requisito minimo)
- capacità di autodeterminarsi
- età compresa fra 18 ed i 65 anni
- Isee per prestazioni sociosanitarie inferiore o uguale a

25.000 euro. In caso di bisogni superiori alla possibilità di offerta, ha priorità di accesso la persona con Isee inferiore.

A seconda del tipo di disabilità e della situazione clinica, personale, familiare e ambientale, per ogni persona si definisce uno specifico progetto che si articola in un Piano individualizzato di assistenza (Pia) redatto con la partecipazione attiva della persona disabile eventualmente supportato dalla sua famiglia o dall'amministratore di sostegno.

Interventi finanziabili per la Vita indipendente:

- assunzione in regola dell'assistente familiare/personale in base al Ccnl della collaborazione domestica
- acquisto di servizi educativi presso associazioni, fondazioni, cooperative sociali o altri enti iscritti ai relativi registri regionali (ove previsto)
- acquisto di domotica e ausili (limitatamente a quanto non erogato dal Servizio sanitario regionale)
- abbattimento barriere architettoniche interne all'alloggio (limitatamente a quanto non finanziato con altri fondi comunali o regionali)
- conduzione alloggio (affitto, utenze, amministrazione; il progetto non può esaurirsi nel mero contributo economico per la conduzione dell'alloggio)
- trasporto (escluso il trasporto rientrante nel "diritto allo studio" ed il trasporto "riabilitativo" verso centri diurni o ambulatoriali)
- interventi atti a favorire l'inclusione sociale attraverso sport e tempo libero

La DOMANDA DI ACCESSO AI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE vanno presentate ai DISTRETTI SOCIOSANITARI



La legge sul “dopo di noi”

Il 14 giugno 2016 è stata approvata la legge in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, più comunemente conosciuta come legge sul “dopo di noi”. Questa legge introduce misure che tutelano i disabili gravi non solo nel periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori (“dopo di noi”), ma già durante l’esistenza in vita dei genitori attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata. La legge prevede anche un Fondo che finanzia, tra gli altri, lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone disabili. Le risorse messe in campo per il triennio (2016-2018) sono complessivamente 270 milioni, tra il Fondo e le agevolazioni fiscali.

I principali contenuti della legge

- l’introduzione dell’istituto giuridico del trust, per salvaguardare il patrimonio da utilizzare per il figlio;
- la cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà;
- la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l’imposta municipale sugli immobili; l’innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;
- la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte.
- l’istituzione presso il Ministero del Lavoro del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro

per quest’anno, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni annui dal 2018 in poi.

Con quattro linee guida a supporto di: soluzioni abitative o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni della casa familiare; interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza; forme innovative di residenzialità, come le soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, con sostegno al pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione, e alle forme di mutuo aiuto; accrescimento di consapevolezza, abilitazione e sviluppo delle competenze per una gestione autonoma della vita quotidiana.

Il Fondo è ripartito tra le Regioni ed è destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio e, in particolare, ad attivare e potenziare programmi ed interventi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità.

La legge prevede la possibilità, per le famiglie con persone con disabilità, di poter utilizzare il trust come strumento di tutela del patrimonio dopo la morte dei genitori oltre ad altri istituti già previsti dal nostro sistema normativo, in particolare dal codice civile. Si tratta della possibilità di tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità utilizzando l’articolo 2645-ter del codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza.

Il trust è un istituto giuridico con cui una o più persone



trasferiscono beni e diritti al trustee (gestore), il quale assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato. In caso di persona disabile grave il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno. Il trust è un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono amministrati dal trustee a beneficio della persona disabile. Con la ripartizione del Fondo Nazionale, la Regione Liguria ha ricevuto 2.430.000 euro per il 2016 e 957.500 euro per il 2017. Con tali risorse, la Regione Liguria ha messo a bando (termini scaduti il 31 luglio 2018) oltre 1 milione e 500 mila euro per la ristrutturazione e adattamento di appartamenti destinati a persone disabili privi del sostegno familiare o con genitori molto anziani non più in grado di prendersene cura.

Sarà inoltre garantita l'ulteriore somma di 1 milione e 600 mila euro del fondo "Dopo di Noi" per l'assistenza alle singole persone disabili (fino ad un massimo di 1.200 euro mensili, ad esempio per l'acquisto di servizi educativi o di natura assistenziale oppure per l'attivazione di percorsi per accompagnamento per l'autonomia lavorativa e l'inclusione sociale).

Potranno fruire del contributo mensile per l'assistenza anche le persone che, da sole o con altri disabili, scelgano di vivere in alloggi privati, non destinatari dei fondi del bando per la ristrutturazione.

Tutti gli interventi finanziabili, volti a supportare la persona, devono essere articolati nel Piano Assistenziale Individualizzato, redatto dalle equipe professionali di Servizi sociosanitari territoriali, al fine di garantire l'appropriatezza degli interventi rispetto al bisogno specifico della singola persona.

Per mamma e papà e i nuovi nati



La gravidanza non è una malattia. Ma in gravidanza sono assicurate cure e controlli per garantire la salute della mamma e del bambino.

Nelle pagine precedenti trovate il “Protocollo di accesso agli esami di laboratorio e specialistici per donne in stato di gravidanza e per tutela della maternità responsabile” e le relative esenzioni.

È previsto dalle nostre leggi che le mamme e i papà ricevano, al momento dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati, tutte le informazioni relative ai sostegni e contributi cui hanno diritto.

Sul sito dell’INPS è possibile verificare i requisiti per avere diritto ad indennità, assegni, possibilità di assentarsi dal lavoro, e le caratteristiche di questi diversi istituti: è sempre utile conoscere queste cose nel dettaglio, magari con l’aiuto di un Patronato, per non rischiare di perdere opportunità, o per sapere se ci sono motivi di esclusione.

Esistono strumenti più tradizionali, come l’assegno al nucleo familiare (quello che un tempo chiamavamo assegni familiari) e i congedi obbligatori e facoltativi per le mamme; altri nati più di recente, come i contributi per la frequenza dei nidi, o nuovi congedi per i papà.

Questi diritti e opportunità sono riconosciuti generalmente anche per i figli adottivi o in affido preadottivo.

L’assegno al nucleo familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS alle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. L’importo è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

Sono previste condizioni più favorevoli in situazioni di particolare disagio, ad esempio nuclei in cui c’è un solo genitore, o con familiari disabili.

Per le famiglie composte almeno da un genitore e tre figli minori e con ISEE sino a 8.745,26 euro è previsto inoltre un Assegno per nuclei familiari numerosi: l’importo per il 2019 è pari a 144,42

euro mensili, per un totale annuo di 1877,46 euro.

La possibilità di assentarsi dal lavoro, per padri e madri, (congedi obbligatori e altri facoltativi detti “parentali”) è garantita da indennità che vengono corrisposte dall’INPS a:

- genitori lavoratori dipendenti, sia in caso di congedo parentale che di congedo di maternità/paternità;
- genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sia in caso di congedo parentale che di congedo di maternità/paternità;
- genitori lavoratori autonomi in caso di periodi oggetto di tutela della maternità/paternità;
- madri lavoratrici autonome in caso di congedo parentale;
- padre in caso di congedo papà (quattro giorni obbligatori aggiuntivi rispetto a quelli della mamma, più uno facoltativo);
- entrambi i genitori dipendenti per riposi giornalieri (due ore, entro il primo anno di vita del bambino);
- lavoratrici domestiche per il periodo di astensione obbligatoria.

Esistono inoltre:

- l’assegno di maternità di base o “dei Comuni”: spetta ai nuclei familiari con ISEE sino a 17.330,01 euro (nel caso di tre componenti) È pari a 346,39 euro mensili per complessivi 1.731,95 euro; i richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale, oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente, e non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS;
- l’assegno di maternità dello Stato, spetta invece per lavori atipici e discontinui: è pari, nella misura intera, a 2.109,19 euro.

Per la maternità al di fuori del rapporto di lavoro è prevista la copertura previdenziale con contributi figurativi, a determinate condizioni.

I genitori di disabili gravi possono richiedere sino ad un massimo di due anni di congedo straordinario (legge 104). I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità



minori di 12 anni, possono beneficiare del prolungamento del congedo parentale, o di permessi retribuiti.

Tutte queste opportunità sono sottoposte a vincoli e al possesso di determinati requisiti, e possono dare adito a ulteriori benefici: è opportuno quindi rivolgersi sempre ai Patronati, soprattutto per i casi più complessi.

Altre agevolazioni e opportunità

Assegno natalità (Bonus bebè)

“Assegno di natalità”, a cadenza mensile, per la durata di un anno. Per i nati nel 2020.

- 1.920 euro complessivi se l’ISEE non è superiore a 7.000 euro l’anno.
- 1.440 euro complessivi se l’ISEE è superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
- 960 euro complessivi se l’ISEE è superiore a 40.000 euro

Richiesta va fatta entro 90 giorni dalla nascita sul sito dell’Inps o presso un Patronato.

Premio alla nascita (bonus mamma domani)

800€ una tantum, si può richiedere a partire dal compimento del 7 mese di gravidanza, ed entro un anno dalla nascita o adozione o affidamento del bambino.

Per tutti, senza limiti di reddito. Richiesta on line sul sito dell’Inps o presso un Patronato.

Bonus asilo nido

Contributo su base annua a fronte delle spese sostenute per le rette degli asili nido pubblici e privati ovvero per l’introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore dei bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il bonus nido

viene erogato nei seguenti importi massimi:

- 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE “minorenni” di valore fino a 25 mila euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con ISEE “minorenni” di valore compreso tra 25.001 e 40.000 euro
- 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE “minorenni” di valore superiore a 40.000 euro.

Richiesta on line sul sito dell’Inps o presso un Patronato.

N.B. È previsto un tetto ai finanziamenti oltre il quale l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande. Il buono non è cumulabile per gli asili nido.

Agevolazioni per l’istruzione

Nella dichiarazione dei redditi si possono detrarre le spese per la scuola (dal nido alle superiori), per i trasporti e per gli affitti degli universitari

Tra le possibili detrazioni di cui si può usufruire per la dichiarazione dei redditi ve ne sono alcune che interessano le famiglie con figli: le spese per l’istruzione. Partiamo da quelle per l’istruzione non universitaria, ossia per la frequenza di scuole materne, elementari, medie e superiori, che siano statali, paritarie, private o degli enti locali. Queste spese sono detraibili nella misura del 19 per cento, calcolata su un importo massimo di 786 euro per alunno o studente.

Ma quali spese sono ammesse? Anzitutto le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Ma sono ammessi anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici. Di seguito alcuni tipi di spesa che possono essere portati in detrazione: la mensa scolastica e i servizi integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e il post scuola, le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e tutti i contributi



finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa (ad esempio corsi di lingua o teatro, svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Attenzione: tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle sostenute per il servizio di trasporto scolastico o per il cosiddetto "scuolabus". La detrazione è riconosciuta anche se il servizio è fornito dal Comune (o da altri soggetti terzi) e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto. A proposito di spese per il trasporto, ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

L'ultima utile annotazione riguarda la documentazione da presentare e conservare. Per le spese per la mensa scolastica o per il servizio di trasporto occorrono la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario (come la scuola o il Comune). Se si è pagato in contanti o con altre modalità (ad esempio il bancomat), la spesa potrà essere documentata mediante ricevuta rilasciata dal soggetto fornitore del servizio.

Anche per i più piccoli è prevista un'agevolazione: è infatti possibile detrarre, sempre nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per la frequenza di asilo nido (e anche delle cosiddette "sezioni primavera") sia pubblico sia privato. Attenzione: l'età del bambino non ha alcuna importanza, l'unica cosa che conta per usufruire della detrazione è che il minore frequenti l'asilo nido. L'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio.

E concludiamo con gli universitari fuori sede. Per loro è prevista la specifica detrazione, sempre pari al 19 per cento, per il canone di locazione sostenuto (compresi i canoni relativi ai contratti di ospitalità o agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari e altro). L'importo massimo per la spesa ammessa è di 2.633 euro. Condizione indispensabile per poter de-

trarre la spesa è che lo studente sia iscritto a un corso di laurea, che l'università frequentata sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza e in un'altra provincia, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri. Inoltre l'abitazione locata deve essere situata nel comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, il requisito della distanza è ridotto a 50 chilometri, all'interno della stessa provincia.

I cittadini per poter fruire delle detrazioni IRPEF del 19% con riferimento alle spese sostenute nel 2020 dovranno utilizzare sistemi di pagamento tracciabili (carta di credito, bancomat ecc) e conservare, insieme ai documenti attestanti le spese sostenute, anche le ricevute e gli estratti conto bancari/postali o delle carte di credito.

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal SSN.



Modello 730



Modello 730

Per le persone fisiche sono previste due modalità per effettuare la dichiarazione dei redditi: con il Modello 730 o con il Modello REDDITI.

Il Modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati ha particolari vantaggi in quanto:

- il contribuente non deve eseguire calcoli;
- in caso di risultato a credito il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre;
- in caso di risultato a debito gli importi vengono trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di pensione ed è possibile rateizzarli.

Chi può presentare il 730

Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:

- redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere presentato:

- in forma congiunta da uno dei due coniugi;
- per conto delle persone incapaci, compresi i minori o per il contribuente deceduto;
- dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integra-

zione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);

- dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all'anno, se il loro rapporto di lavoro è in corso almeno nei mesi di giugno e luglio;
- dai "precari" della scuola, se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo.

Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nell'anno d'imposta abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente. Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l'indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 o nei mesi di giugno/luglio.

L'eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che invierà un mandato di pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale oppure provvederà ad accreditare il rimborso direttamente sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle entrate le coordinate del suo personale conto corrente bancario o postale. L'eventuale debito dovrà essere versato autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.

Chi non può presentare il 730

Non possono utilizzare il modello 730 e **devono presentare il Modello REDDITI** i contribuenti che:

- devono dichiarare redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta Modello 770;



- non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Il 730 precompilato

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato. È definito "precompilato" in quanto nello stesso sono già presenti alcuni elementi conosciuti all'Agenzia delle entrate quali i redditi da lavoro e/o pensione, alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui.

Il 730 precompilato e reso disponibile dal 15 aprile:

- direttamente al contribuente, che può accedervi utilizzando alternativamente il proprio codice PIN per i servizi telematici rilasciato dall'Agenzia, il proprio codice SPID ovvero il PIN cittadino rilasciato dall'INPS; l'utilizzo di tali codici è strettamente personale e non può essere usato da persona diversa dal titolare;
- tramite il proprio sostituto d'imposta se presta assistenza fiscale (conferendo apposita delega);
- tramite un CAF o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale (conferendo apposita delega).

Il contribuente che accede direttamente al suo 730 precompilato può:

- presentarlo senza apportarvi modifiche. In tal caso, da parte dell'Agenzia delle entrate, non verranno effettuati controlli formali sui dati relativi agli oneri precompilati; su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive

- che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
- presentarlo apportando modifiche e/o integrazioni ai dati presenti. In tal caso, da parte dell'Agenzia delle entrate, verranno effettuati controlli su tutti i dati presenti nella dichiarazione, quindi anche su quelli precompilati.

EVENTUALI ERRORI RILEVATI DETERMINANO, OLTRE A MAGGIORI IMPOSTE, ANCHE SANZIONI E INTERESSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF deve sottoscrivere un apposito documento con il quale può:

- conferire delega al CAF per l'accesso alla consultazione del 730 precompilato;
- non conferire delega al CAF per l'accesso alla consultazione del 730 precompilato.

Sia che venga conferita delega all'accesso e alla consultazione dei dati del 730 precompilato, sia che la stessa venga negata, il contribuente deve presentare al CAF tutta la documentazione comprovante gli oneri detraibili e deducibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, le ritenute subite, gli eventuali acconti versati; su tale documentazione il CAF appone il "visto di conformità".

Il CAF deve verificare la conformità tra i dati esposti nel Modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione esibita dai contribuenti: questa attività di controllo viene definita "visto di conformità". Per questo motivo il contribuente è tenuto ad esibire al CAF i documenti attestanti le ritenute, gli acconti, le eccedenze d'imposta e ogni documento relativo agli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell'anno d'imposta trattato.

Il controllo formale da parte dell'Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAF, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive



che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In caso di errori nell'apposizione del "visto di conformità" il CAF può presentare una dichiarazione/comunicazione dati e versare la sanzione sulla maggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il CAF provvede a:

- controllare la documentazione e compilare il 730;
- effettuare i calcoli delle imposte;
- presentare la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede a inoltrare il risultato contabile al sostituto d'imposta indicato.

IL MODELLO 730 DEVE ESSERE PRESENTATO AL CAF ENTRO IL 23 LUGLIO

Oneri detraibili

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapacità, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione), detrazione affitto terreni agricoli ai giovani e l'ulteriore detrazione per figli a carico, per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

- Spese sanitarie per la parte eccedente € 129,11;
- Spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo;

- Spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni contribuente portatore di handicap, a € 18.075,99;
- Cane guida per non vedenti e spese di mantenimento del cane guida;
- Interpretariato per sordomuti;
- Spese per addetti all'assistenza personale nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, con un limite max di € 2.100,00 e reddito non superiore a € 40.000,00;
- Spese veterinarie, per la parte eccedente € 129,11, con un limite max di € 387,34;
- Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, per un importo non superiore a € 4.000,00 da suddividere fra i contitolari del mutuo;
- Interessi passivi per mutui stipulati dal 1998 per costruire o ristrutturare l'abitazione principale, per un importo non superiore a € 2.582,28;
- Premi assicurazioni sulla vita stipulate entro il 31/12/2000, infortuni, rischio morte e invalidità permanente superiore al 5% per un importo non superiore a € 530,00;
- Premi assicurazioni persone con disabilità - assicurazione rischio morte, finalizzata alla tutela delle persone con disabilità grave, il beneficiario deve essere un soggetto con grave disabilità, con un limite max di € 750,00;
- Premi assicurazione rischio di non autosufficienza, con un limite max di € 1.291,14 e a condizione che l'impresa non possa recedere dal contratto;
- Premi di assicurazione per eventi calamitosi sulle unità abitative, polizze stipulate dal 1/1/2018;
- Spese per l'istruzione, frequenza di scuole per l'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema di istruzione, con un limite max di € 800,00 per ogni studente;



- Spese per l'istruzione universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali;
- Spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido pubblici e privati da parte dei figli, per un importo non superiore a € 632,00 per ogni figlio;
- Spese per attività sportive praticate da ragazzi (età dai 5 ai 18 anni), per un importo non superiore a € 210 per ogni ragazzo
- Spese funebri per ciascun decesso di persone, indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo di parentela, per un importo non superiore a € 1.550,00;
- Le spese per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile adibito a abitazione principale, per un importo non superiore a € 1.000,00;
- Erogazioni liberali a favore di: partiti politici, onlus, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato società di cultura "La Biennale di Venezia", attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale
- Gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico;
- Trasporto pubblico, per acquisto abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, per un importo non superiore a € 250,00;
- Ricarica veicoli elettrici, spese sostenute nel periodo dal 1/3/2019 al 31/12/2021 per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i costi iniziali di richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7Kw, detrazione del 50% su un importo massimo di € 3.000,00, ripartita in 10 anni;
- Spese di recupero edilizio con detrazione fiscale del 50% (recuperabili in 10 anni);
- Spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di € 96.000 per ogni unità immobiliare e recuperabili in 10 anni;

- Spese per acquisti mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni) acquistati finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute nel 2019 gli interventi sull'immobile devono essere iniziati dal 1.1.2018;
- Spese per adozione di misure antisismiche dall'1/1/2017 al 31/12/2021 su per interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica;
- Spese per acquisto di immobile ubicato in zona a rischio sismici 1 per le spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021 per immobili realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio ad una classe di rischio inferiore, fino a un max di € 96.000 per immobile;
- Spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche sulle parti comuni esterne di condomini- detrazione del 36% in 10 rate fino a un max di € 5.000 per immobile;
- Spese per interventi di risparmio energetico con detrazione fiscale del 65% (recuperabili in 10 anni) Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
 - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (dal 1/1/2015 al 31/12/2017 detrazione del 65% fino a un max di € 46.153,84 - dal 1/1/2018 al 31/12/2019 detrazione del 50% fino a un max di € 60.000);
 - acquisto e posa in opera di micro cogeneratori (dal 1/1/2018 al 31/12/2019 detrazione del 65% fino a un max di € 153.846,15);
 - cappotti, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica, pannelli solari (fino al 5/6/2013 detrazione del 55% fino a un max di € 109.090,91 dal 6/6/2013 al 31/12/2019 detrazione del 65% fino a un max di € 92.307,69);



- finestra, infissi, scuri o persiane (fino al 5/6/2013 detrazione del 55% fino a un max di € 109.090,91 dal 6/6/2013 al 31/12/2017 detrazione del 65% fino a un max di € 92.307,69 - dal 01/01/2018 al 31/12/2019 detrazione del 50% fino a un max di € 120.000,00);
- Acquisto e posa di schermature solari (dal 1/1/2015 al 31/12/2017 detrazione del 65% fino a un max di € 92.307,69 - dal 1/1/2018 al 31/12/2019 detrazione del 50% fino a un max di € 120.000);
- Dispositivi multimediali per controllo remoto (dal 1/1/2016 al 31/12/2019 detrazione del 65%);
- Riqualificazione energetica generale di edifici esistenti (fino al 5/6/2013 detrazione del 55% fino a un max di € 181.818,18 dal 6/6/2013 al 31/12/2019 detrazione del 65% fino a un max di € 153.846,15);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione esistenti (fino al 5/6/2013 detrazione del 55% fino a un max di € 54.545,45 dal 6/6/2013 al 31/12/2019 detrazione del 65% fino a un max di € 46.153,84);
- Impianti sostituiti con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (dal 1/1/2018 al 31/12/2018 detrazione del 50% fino a un max di € 60.000,000);
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/98;
- Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale ma solo se diversa da quella dei genitori;
- Infine, detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro;
- Le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Distante da que-

st'ultimo almeno 100km e comunque in una provincia diversa oppure per canoni relativi ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, per un importo non superiore a € 2.633,00.

Oneri deducibili

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, il Caf, professionista o sostituto d'imposta calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dei lavoratori autonomi, contributi per assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici, contributi agricoli unificati versati all'Inps, contributi facoltativi per il riscatto laurea, per la ricongiunzione, per prosecuzione contributi volontari, fondo casalinghe
- Contributi versati per collaboratori domestici e addetti ai servizi personali o familiari fino a un max di € 1.549,37
- Contributi versati ai fondi integrativi del SSN fino a un max di € 3.615,20
- Contributi per previdenza integrativa e complementare fino a un max di € 5.164,57
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari, relative ai fondi negoziali e ai fondi individuali a deducibilità ordinaria fino a un max di € 5.164,57
- Spese mediche generiche (farmaci e prestazioni rese da un medico generico) e di assistenza specifica per le persone con



disabilità grave e permanente invalidità o menomazione. Per le spese sostenute per la degenza in istituto di assistenza o ricovero è possibile portare in deduzione solo la retta riferita alle spese mediche e paramediche di assistenza.

- Assegni periodici corrisposti al coniuge e stabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Non sono deducibili gli assegni per il mantenimento dei figli
- Spese sostenute per l'adozione di minori stranieri nella misura del 50%
- Erogazioni alle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo fino ad un max del 2% del reddito complessivo
- Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale (deduzione alternativa alla detrazione)



Indirizzi utili in Liguria



Leghe e sedi Spi in Liguria

Genova

Centro Storico	Via E. Raggio 3/1	010 2472153
Via Napoli	Via Napoli 59 r.	010 8602331
Castelletto	Salita S. Nicolò 9 r.	010 217505
Oregina	Via Balestrazzi 38 r.	010 234015
Centro Biscotti	Vico Biscotti 2	345 3744136
Porto	Via Milano 40b/2	010 261048
S. Teodoro	Via Bologna 59 r.	010 252143
Sampierdarena	Via Stennio 11 r.	010 418831
Marassi/S. Fruttuoso	Corso Sardegna 4 D r.	010 3519142-43-44
Molassana	Via Molassana 122 H	010 8356981
Bolzaneto	Via Zamperini 11	010 7453574
Begato	Via C. Linneo 87	346 138 08 05
Pontedecimo	Via Beata Chiara 4 r.	010 780142
Rivarolo	Via A. Piccone 16 A	010 9814311-312
Sant'Olcese	Via F.lli Cervi 11	010 713116
Campomorone	Via Martiri Libertà 30 r.	010 7855368
Serra Riccò	Piazza Santo Poggi 1 A	010 751233
Sestri Ponente	Via Sestri 227 r.	010 6480221
Cornigliano	Via S. G. D'Acri 6	010 6028-425-426
Voltri	Via Chiamone 38/1	010 6136329

Pegli	Via Cialli 23 r.	010 6982751
Prà	Piazza Sciesa 8	010 660622
Centro Servizi Ca'Nova	Via 2 Dicembre 30 r.	010 6121861

Sturla	Passo Vezzelli 4	010 3742591
Quinto	Via Majorana 74 r.	010 3200214

Busalla	Via Vittorio Veneto 135	010 0965211
Ronco Scrivia	Via Vittorio Veneto 28-30 r	010 935236

Rossiglione	Via Caduti della Libertà 9	010 924267
--------------------	----------------------------	------------

Arenzano	Via Terralba 8	010 9123079
Cogoleto	Via Parenti 24	010 9182300

Chiavari	Corso Garibaldi 49/1	0185 187151
Rapallo	Corso C. Colombo 11	0185 67541
Recco	Via B. Assereto 17/1	0185 720070
S. Margherita Ligure	Corso Matteotti 75	0185 272082
Sestri Levante	Via E. Fico 54	0185 479617

Savona

Savonese e Fornaci	Via Boito 9 r.	019 838981
Villapiana	Via Torino 60 r.	019 854652
Porto	Via Chiodo	019 821130
Albissola Marina	P.zza Sisto IV	019 481056
Albisola Superiore	Via della Rovere 23	019 481056
Celle Ligure	Via Aicardi 120	3456552413
Varazze	Via Corsale 12	019 98384
Vado Ligure	Via XXV Aprile 33	019 885165

**Quiliano**

P.zza Costituzione
c/o Comune 019 885165

Spotorno

Via S. Caterina 6
c/o Centro Anziani 019 746647

Finalese e Finale Ligure

Via Dante 78 019 681095

Borgio Verezzi

Via del Municipio
c/o Centro Sociale 019 615116

Pietra Ligure

P.zza Stazione
c/o Centro AUSER 019 838981

Loano

Via Aurelia 155 019 675675

Albenganese e Albenga

Via Trieste 8 0182 50224

Alassio

Via Milite Ignoto 31 0182 421815

Val Bormida e Cairo M.

Via M. Bertolotti 79 019 506260

Millesimo

P.zza IV Novembre 019 564386

Carcare

Via Castellani 21 019 517089

Imperia**Sanremo**

Via Giorgio Pallavicini 13 0184 477953

Arma di Taggia

Seconda Traversa
Via Cornice 9 0185 505699

Ventimiglia

Via Sottoconvento 48 0184 351170

Bordighera

Via Marconi 8 345 6562233

Imperia

Via de Sonnaz 10 0183 769910

Diano Marina

Via Milano 19 3291217282

La Spezia**Ameglia**

Via Cafaggio 60 0187 609078

Arcola

Via Valentini 226 0187 954051

Bolano Ceparana

Via Genova 23 0187 934099

Brugnato

Via Briniati 26 0187 1855457

Canaletto

Via Giulio della Torre 51 0187 500201

Luni

Via Aurelia 103 0187 660014

Centro

Via F.lli Rosselli 45 0187 736117

Favaro

Via della Libertà 2 0187 502316

La Chiappa

Via Genova 21 0187 714194

Lerici

Via Barbieri 3 0187 964752

Levanto

Viale Roma 46/B 0187 807243

Migliarina

Via Mozzachiodi 26 0187 524159

Pegazzano

Piazza Unità d'Italia 2 0187 702096

Riccò

Via Roma 18 0187 926392

Santo Stefano

Via Amendola 1 0187 699908

Sarzana

Via Paganino 4C 0187 610189

Sesta Godano

Via Sogari 8 0187 1851713

Romito

Via Provinciale 43 0187 1855432

Termo

Via Sarzana 1007 0187 984249

Pitelli

Piazza 4 Novembre 4 0187 1855222



CAAF Cgil Sedi in Liguria

Genova

Genova Centro	Via Cairoli, 14/2	010.24.88.311
Genova Cornigliano	Via San Giovanni D'Acri, 8	010.65.91.831
Valbisagno Levante	Corso Sardegna, 2T R	010.50.60.98
Molassana	Molassana, 122 R	010.83.56.981
Corso Europa	Passo Vezzelli, 4 R	010.37.42.591
Quinto	Via Majorana, 70-76 R	010.32.02.14
Genova Porto	Via Milano, 40B/2	010.26.10.48
San Teodoro	Via Bologna, 57 R	010.25.21.43
Sampierdarena	Via Stennio, 9/11	010.41.88.31
Bolzaneto	Via Zamperini, 11	010.74.53.574
Pontedecimo	Via Beata Chiara, 4-6 R	010.78.14.42
Rivarolo	Via Piccone, 16	010.74.91.657
Sestri Ponente	Via Sestri, 33A	010.64.80.221
Pra'	Piazza Sciesa, 8 R	010.66.06.22
Voltri	Via Chiaramone, 38	010.61.36.329
Pegli	Via Cialli, 23 R	010.69.82.751
Ca'Nova	Via 2 Dicembre, 30 R	010.61.21.861
Arenzano	Via Terralba, 8	010.91.23.079
Cogoleto	Via Parenti, 24	010.91.82.300
Sant'Olcese	Via Fratelli Cervi	010.71.31.16
Campomorone	Via Martiri Libertà, 30/R	010.78.55.368
Serra Riccò	Piazza Santo Poggi, 1A	010.75.12.33
Sestri Levante	Via Eraldo Fico, 58	0185.45.02.35
Chiavari	Corso Garibaldi, 49	0185.18.71.51
Recco	Via Assereto, 17/1	0185.72.00.70
Rapallo	Corso Colombo 9	0185.67.541

Busalla	Via Vittorio Veneto, 135	010.09.65.211
Ronco Scrivia	Via Vittorio Veneto 28-30	010.93.52.36
Rossiglione	Via Caduti Libertà 9	010.92.42.67

Savona

Savona	Via Boito, 9/r	019.856687
Savona	Via Torino, 60/r	019.854652
Alassio	Viale Hambury, 66	0182.471815
Albenga	Via Trieste, 8	0182.50224
Albisola superiore	Via della Rovere, 23	019.481056
Carcare	Via Castellani, 21	019.517089
Finale Ligure	Via Dante, 78	019.681095
Vado Ligure	Via XXV Aprile, 33	019.885165
Loano	Via Aurelia, 155	019.675675
Cairo Montenotte	Via Bertolotti, 79/g	019.506260
Varazze	Via Corsali, 12	019.98384

Imperia

Imperia	Via De Sonnaz, 10	0183.769928
Sanremo	Via Pallavicino, 13	0184.529311
Ventimiglia	Via Sottoconvento, 48	0184.351170
Diano Marina	Via Milano, 19	329.1217282
Arma di Taggia	Traversa Cornice, 9	334.3980698

La Spezia

Ameglia	Via Cafaggio, 60	0187.609078
Bolano	Via Genova, 27	0187.934099



Levanto	Corso Roma, 46/b	0187.807243
Lerici	Via Barbieri, 3	0187.964752
Arcola	Via Valentini, 226	0187.954051
Sarzana	Via Paganino, 4/c	0187.610189
La Spezia	Via Della Torre, 51	0187.500201
La Spezia	Via Mozzachiodi, 28	0187.524159
La Spezia	Via Genova, 21A	0187.714194
La Spezia	Via Fratelli Rosselli, 45	0187.736117
La Spezia	Via Parma, 5/A	0187.547249/23
La Spezia	P.zza Unità D'Italia	0187.702096
La Spezia	Via Sarzana, 1007	0187.984249
Ortonovo	Via Aurelia, 103	0187.660014
Riccò Del Golfo	Via Roma, 18	0187.926392
S. Stefano di Magra	Via Amendola, 1	0187.699908

IMPERIA Sede Provinciale	Via de Sonnaz 10	0183 769915
Sanremo Ventimiglia	Via Pallavicino 13 Via Sottoconvento 48	0184 529311 0184 351170
LA SPEZIA Sede Provinciale	Via Parma 9	0187 510015
Sarzana Spezia Centro	Via Paganino 4c Via Rosselli 45	0187 626652 0187 770967
SAVONA Sede Provinciale	Via Boito 9	019 838981
Albenga Cairo Montenotte Loano	Via Trieste 8 Via M. Bertolotti 79 G Via Aurelia 155	0182 50224 019 506260 019 675675

Patronato Inca Cgil Sedi in Liguria

GENOVA Regionale Liguria e Provinciale

Via San Giovanni d'Acri 6	010 60281	
Bolzaneto	Via Zamperini 11	010 7453573
Via Raggio	Via E. Raggio 3/1	010 2547011
Valbisagno	Corso Sardegna 4d r.	010 3519111
Inca Mare	Via Milano 40 b	010 2758231
Sampierdarena	Via Stennio 9 - 11 r.	010 418831
Sestri Ponente	Via Sestri 227 r.	010 6480226
Voltri	Via Chiaramone 38/1	010 8602871
Chiavari	Corso Giuseppe Garibaldi 49/1	0185 1871562
Sestri Levante	Via E. Fico 54	0185 481989



Auser

Auser è una rete nazionale di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale: nel territorio ligure opera nell'una e nell'altra veste: le sue attività sono rivolte sia a sostenere con il volontariato, prevalentemente di persone anziane, altri anziani fragili, sia a promuovere opportunità di socializzazione, intrattenimento, svago, crescita culturale, con l'obiettivo principale di favorire l'invecchiamento attivo.

- “Filo d'argento” è il filone di attività più consolidato e caratterizzante Auser: attraverso un numero verde attivo 12 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, e i numeri fissi delle sedi territoriali, si raccolgono richieste di trasporto protetto (per visite, esami, commissioni, ecc.), e di compagnia domiciliare e telefonica. I servizi sociali dei Comuni, gli Ambiti sociali territoriali e i Distretti Sociali si rivolgono ad Auser per segnalare, soprattutto in determinati periodi critici, anziani da monitorare telefonicamente o con visite presso le loro abitazioni.

Auser opera con auto di proprietà dell'Associazione o dei volontari o in comodato d'uso gratuito.

- Con queste attività Auser e altre organizzazioni di volontariato concorrono alla gestione degli “Interventi di Comunità per anziani” promosse da Regione Liguria insieme alle cooperative sociali che mettono a disposizione i “custodi sociali”.
- Auser gestisce Centri Sociali, alcuni aperti tutti i giorni, o dal lunedì al venerdì, o in alcuni giorni della settimana: vi si svolgono attività quali il giochi da tavolo o alle carte; si organizzano gire giornaliere, ballo, ginnastica dolce, cucito creativo, incontri con i bambini e i ragazzi.
- Auser garantisce il funzionamento di Biblioteche di Quartiere o di Municipio e realizza corsi all'interno della programmazione delle Università popolari o “della terza età”.
- A Genova l'Università Popolare dell'Età Libera UniAuser è luogo di educazione e formazione, per capire meglio il presente e a ritrovare nella vita sociale uno

nuovo spirito partecipativo, solidale e inclusivo. Promuovendo e valorizzando il piacere e l'utilità dell'apprendimento permanente per una migliore qualità della vita, UniAuser non è solo una agenzia di trasmissione di saperi. I suoi valori e la sua azione disegnano e attuano un vero e proprio “progetto culturale” che unisce tra loro le attività formative con la promozione delle “competenze chiave di cittadinanza”, valorizzando le tante professionalità presenti nel territorio e dentro l'Associazione.

La Proposta Formativa di UniAuser comprende: corsi annuali, semestrali, mensili; percorsi modulari e seminari tematici per la propria cultura e professione; eventi e itinerari culturali afferenti ai corsi; conferenze pubbliche e presentazioni di libri

- Fanno parte delle attività consolidate dell'Associazione nei diversi territori: il Piedibus, cose l'accompagnamento a scuola dei bambini e bambine delle scuole primarie, l'assistenza sugli Scuolabus, la sorveglianza all'esterno delle scuole (“Tutor d'area”); aiuto nell'esecuzione dei compiti a casa,.
- Auser organizza per i propri soci soggiorni climatici e termali, gite giornaliere e viaggi, con volontari che accompagnano gli anziani partecipanti e si occupano di loro.
- Auser concorre alla gestione di progetti per l'invecchiamento attivo, finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Enti Pubblici o da Fondazioni, in rete con altre associazioni e soggetti pubblici e del privato sociale, presenti nella diverse realtà territoriali.
- Fondamentale fonte di finanziamento del Filo d'Argento e del volontariato di Auser sono le risorse raccolte con il “5 per mille”
CF 97321610582

NUMERO VERDE: 800 995 988



Le sedi regionali e territoriali

Genova	Via Balbi 29/5 - 16126 Genova - tel 0102488120 - Fax: 0102488140 auserliguria@auserliguria.it
Tigullio Golfo Paradiso	Corso Garibaldi, 49/1 - Chiavari GE tel 0185 395048 auserdigullio@gmail.com
La Spezia	Via Parma, 24 - La Spezia tel 0187 513108 - 0187 513108 - ausersp@cdh.it
Savona	Via Boito, 9 - 17100 Savona tel 019 8335492 info@ausersv.it
Imperia	Salita Frati Minimi, 3, - 18100 Imperia tel 0183297148 auserimp@gmail.com

Federconsumatori

La Federconsumatori è un'associazione senza scopo di lucro, promossa dalla Cgil, che ha come obiettivi prioritari l'informazione e l'autotutela dei consumatori ed utenti.

Possono accedere agli sportelli e alle sedi dell'associazione tutti i cittadini indistintamente.

Gli operatori svolgono soprattutto un'attività di informazione dei consumatori sui loro diritti, sulle leggi in vigore e sulle soluzioni possibili per avere risposte positive ai loro reclami. I servizi di informazione, consulenza ed assistenza sono espletati da esperti qualificati. Il consumatore che lo desidera può versare una quota, variabile a seconda del servizio richiesto, e associarsi alla Federconsumatori per usufruire dei relativi servizi.

Le persone e le famiglie si confrontano con soggetti potenti, i grandi fornitori di servizi in rete, dall'energia alle telecomunicazioni, compresi i concessionari di servizi pubblici. "Giganti" che agiscono prevalentemente in una logica di mercato rispetto alla quale gli utenti hanno bisogno spesso di essere difesi e tutelati. Questa una delle missioni essenziali di Federconsumatori.

Sedi Federconsumatori in Liguria

GENOVA

Sede Regionale	Via Balbi 29 int 3	010 5960414
Chiavari Sportello	Corso G. Garibaldi, 49/1	0185 187151
Arenzano Sportello	Via Terralba 8	010 9123079

IMPERIA

Sede Provinciale	Via Foce 3	0183 558925
------------------	------------	-------------

BORDIGHERA

<i>Sportello</i>	Via Marconi 8	0184 262591
------------------	---------------	-------------

LA SPEZIA

Sede Provinciale	Via Bologna 9	0187 547273
------------------	---------------	-------------

SAVONA

Sede Provinciale	Via Boito 9/r	019 801583
Albenga Sportello	Via Trieste 8	0182 50224



Sunia

Il Sunia è la principale organizzazione a livello nazionale degli inquilini e degli assegnatari di edilizia pubblica. Suo scopo è il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie; il Sindacato degli Inquilini persegue l'obiettivo della sicurezza degli alloggi e degli edifici e della qualità dell'abitare in un contesto urbano adeguato.

Il Sunia fornisce informazioni, consulenze, tutela individuale. Interviene presso le istituzioni locali e nazionali per realizzare il miglioramento della condizione delle persone che rappresenta.

Le parole che hanno accompagnato la sua nascita, nel 1972, danno ancora il senso della sua funzione, che si è sviluppata ed evoluta nel corso del tempo: "il grande obiettivo di fondo del Sunia è la conquista di quella riforma della casa che dovrà garantire ad ogni lavoratore italiano il diritto alla casa (...): un alloggio adeguato, inserito in una città che abbia acquistato un volto umano".

Sedi Sunia in Liguria

GENOVA

Sede Provinciale	Via Balbi 29/3	010 5960414
Sestri Ponente	Via Sestri 227	010 6480221
Cornigliano	Via S. G. D'Acri 6	010 60282
Sampierdarena	Via Stennio 11	010 418831
Valbisagno	Corso Sardegna 4 D r.	010 3519141
Recco	Via B. Assereto 17/1	0185 479617
Sestri Levante	Via Fico 54	0185 720070

IMPERIA

Sede Provinciale	Via de Sonnaz 10	0183 769910
Sanremo	c/o CDL C.so Garibaldi 189	0184 529311
Ventimiglia	c/o CDL Via Sottoconvento 42	0184 351170

LA SPEZIA

Sede Provinciale	Via Bologna 82	0187 50945
Sarzana	Via XX Settembre 30/1	0187 1823790

SAVONA

Sede Provinciale	Via E. De Amicis 2	019 800593
Albenga	c/o CDL Via Trieste 8	0182 50224



Amministrazioni pubbliche che erogano servizi e prestazioni

ASL (aziende sanitarie locali) IN LIGURIA

Asl 1 imperiese

Via Aurelia Ponente 97 Bussana di Sanremo

URP (unico) 0184 536656

Asl 2 savonese

Via Manzoni 14 Savona

URP Savona Via Collodi 13 019 840 5296

URP Pietra Ligure c/o Ospedale
Santa Corona 019 623 4235

URP Albenga c/o Ospedale
Santa Maria 0182 546946

Asl 3 genovese

Via G. Maggio 6 Genova

URP Assarotti Via Assarotti 35 010 849 7581

URP Voltri Via Camozzini 95r 010 8499674-9676

URP Bolzaneto Via Bonghi 6 010 8499505-9461-9482

URP Fiumara Via Operai 80 010 8497054-7066

URP Ospedale
Villa Scassi Corso Scassi 1 010 849 2415

Asl4 chiavarese

Via G.B. Ghio 9 Chiavari

URP 0185 329316
0185 329266

Asl 5 spezzino

Via XXIV Maggio 139 La Spezia

URP 800 240042
0187 533915

CUP Liguria (Centro Unificato Prenotazioni)

numero verde 800 098 543

I DISTRETTI SOCIO SANITARI IN LIGURIA

Distretto n. 1 ventimigliese

Direzione sociale: Via Hanbury 17 Ventimiglia

Direzione sanitaria: Via Basso 2 Ventimiglia

Distretto n. 2 sanremese

Direzione sociale: Via Roma 54 San Remo Direzione sanitaria:
Via Escoffier 3 San Remo

Distretto n. 3 imperiese

Direzione sociale: Viale Matteotti 157 Imperia

Direzione sanitaria: Viale Matteotti 90 Imperia

Distretto n. 4 albenganese

Direzione sociale: Viale Martiri della Libertà 1 Albenga

Direzione sanitaria: Via Piave 1 Albenga

Distretto n. 5 finalese

Direzione sociale: Via Pertica, 29 Finale Ligure

Direzione sanitaria: Via Torino 22 Finale Ligure

**Distretto n. 6 bormide**

Direzione sociale: Via Berio 1 Cairo Montenotte
 Direzione sanitaria: Via del Collegio 18 Carcare

Distretto n. 7 savonese

Direzione sociale: Via Quarta Inferiore 4 Savona
 Direzione sanitaria: Via Collodi 13 Savona

Distretto n. 8 genovese Genova Ponente

Direzione sociale: Via Ilva 3 Genova
 Direzione sanitaria: Via Isnardi 3 Cogoleto

Distretto n. 9 genovese Genova Medio Ponente

Direzione sociale: Via Ilva 3 Genova
 Direzione sanitaria: Via Operari 80 Genova Sampierdarena

Distretto n. 10 genovese Genova Valpolcevera e Vallescriviva

Direzione sociale: Via Ilva 3 Genova
 Direzione sanitaria: Via Bonghi 6 Genova Bolzaneto

Distretto n. 11 genovese Genova Centro

Direzione sociale: Via Ilva 3 Genova
 Direzione sanitaria: Via Assarotti 35 Genova

Distretto n. 12 genovese Genova Valtrebbia e Valbisagno

Direzione sociale: Via Ilva 3 Genova
 Direzione sanitaria: Via Archimede 30 A, Genova

Distretto n. 13 genovese Genova Levante

Direzione sociale: Via Ilva 3 Genova
 Direzione sanitaria: Via G. Maggio 6 Genova

Distretto n. 14 Tigullio Occidentale

Direzione sociale: c/o Comune di Rapallo, P.zza Molfino 10 Rapallo
 Direzione sanitaria: Piazza Molfino 5 Rapallo

Distretto n. 15 chiavarese

Direzione sociale: c/o Comune di Chiavari
 Direzione sanitaria: Via G.B. Ghio 9 Chiavari

Distretto n. 16 Tigullio

Direzione sociale: c/o Comune di Sestri Levante
 Direzione sanitaria: Via A. Terzi 43 Sestri Levante

Distretto n. 17 Riviera Val di Vara

Direzione sociale: c/o Comune di Bolano
 Direzione sanitaria: c/o Ospedale di Levanto

Distretto n. 18 Spezzino

Direzione sociale: c/o Assessorato Politiche Sociali
 del Comune di La Spezia Via Fiume
 Direzione sanitaria: Via XXIV Maggio 139 La Spezia

Distretto n. 19 Val di Magra

Direzione sociale: c/o Comune di Sarzana Via Falcinello 1/A Sarzana
 Direzione sanitaria: c/o Ospedale di Sarzana

Sedi Inps in Liguria

GENOVA**Sede Regionale
Genova**

Piazza Borgo Pila 40 torre A 010 53821

**Sede Provinciale
Savona**

Piazza della Vittoria 6R 010 53821

**Sede Provinciale
Imperia**

Piazza Guglielmo Marconi 6 019 83151

**Sede Provinciale
La Spezia**

Viale della Rimembranza 25 0183 7051

Sede Provinciale

Viale Mazzini 63 0187 729111

Progetto multimediale e realizzazione grafica

Media Graphics